

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 dicembre 2017

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE COSTITUZIONALE 4 dicembre 2017, n. 1.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. (17G00194) Pag. 1

LEGGE 27 novembre 2017, n. 178.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010. (17G00191) Pag. 5

LEGGE 30 novembre 2017, n. 179.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193) Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare**

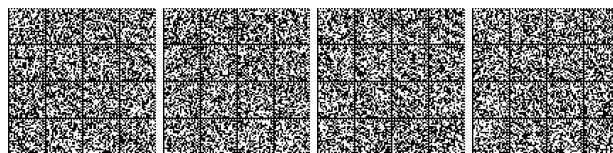
DECRETO 23 novembre 2017.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. (17A08323) Pag. 12

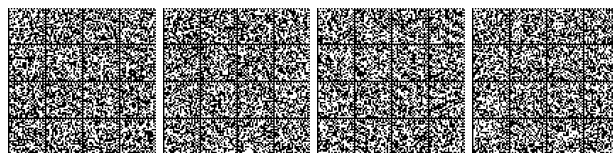
**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 1° dicembre 2017.

Abrogazione del decreto 2 ottobre 2018 di definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo e attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. (17A08401) Pag. 20



Ministero dello sviluppo economico	
DECRETO 12 ottobre 2017.	DECRETO 24 novembre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Translion società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (17A08408). Pag. 21	Liquidazione coatta amministrativa della «Tao società cooperativa sociale interculturale Onlus», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore. (17A08419). Pag. 26
DECRETO 17 novembre 2017.	DECRETO 28 novembre 2017.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Spaccio aziendale dipendenti Montedison società cooperativa», in Brindisi. (17A08420). Pag. 21	Sostituzione del commissario liquidatore della «Cantina cooperativa produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.», in Maruggio. (17A08403). Pag. 27
DECRETO 20 novembre 2017.	DECRETO 28 novembre 2017.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Atlas società cooperativa», in Viadana. (17A08411). Pag. 22	Revoca del commissario liquidatore della «Cantina cooperativa produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.», in Maruggio. (17A08407). Pag. 28
DECRETO 20 novembre 2017.	DECRETO 29 novembre 2017.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Case Belle - società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitella in Val di Chiana. (17A08412). Pag. 23	Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017. (17A08399). Pag. 29
DECRETO 20 novembre 2017.	DECRETO 29 novembre 2017.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa COS.MO a r.l.», in Milano. (17A08413). Pag. 23	Revoca dell'amministratore unico della «All Fashion Italy - società cooperativa», in Cerveteri e nomina del commissario governativo. (17A08405). Pag. 30
DECRETO 20 novembre 2017.	DECRETO 29 novembre 2017.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa servizi Rieti società cooperativa - CSR», in Rieti. (17A08414). Pag. 24	Revoca del consiglio di amministrazione della «Assicuriamoci», in Mercato San Severino e nomina del commissario governativo. (17A08406). Pag. 31
DECRETO 20 novembre 2017.	DECRETO 29 novembre 2017.
Sostituzione del commissario liquidatore della «G.S.M. società cooperativa sociale Onlus», in Milano. (17A08417). Pag. 24	Revoca dell'amministratore unico della «Cooperativa Maleventum - società cooperativa sociale», in Benevento e nomina del commissario governativo. (17A08418). Pag. 32
DECRETO 24 novembre 2017.	DECRETO 6 dicembre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Venezia 1907», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (17A08404). Pag. 25	Revoca dell'amministratore unico della «Refresh società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitavecchia e nomina del commissario governativo. (17A08415). Pag. 33
DECRETO 24 novembre 2017.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Youtour Service S.c.r.l.», in Bomba e nomina del commissario liquidatore. (17A08416). Pag. 26	



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Numeta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1951/2017). (17A08299) *Pag.* 35

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amoxicillina EG», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1953/2017). (17A08301) *Pag.* 36

DETERMINA 27 novembre 2017.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eliquis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1955/2017). (17A08303) *Pag.* 38

CIRCOLARI**Agenzia per l'Italia digitale**

CIRCOLARE 30 novembre 2017, n. 5.

Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali. (17A08400) *Pag.* 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico e Colecalciferolo EG» (17A08300) *Pag.* 49

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's» (17A08302) *Pag.* 50

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Carbidopa e Levodopa Accord». (17A08340) *Pag.* 51

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topotecan Kabi». (17A08341) *Pag.* 52

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Fresenius». (17A08342) *Pag.* 52

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (17A08343) *Pag.* 52

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Actavis PTC». (17A08344) *Pag.* 52

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del movimento politico «Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. (17A08402) *Pag.* 53

Statuto del partito politico «Democrazia Solidale - Demo.S» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. (17A08409) *Pag.* 59

Statuto del movimento politico «Lega per Salvini Premier» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. (17A08410) *Pag.* 64

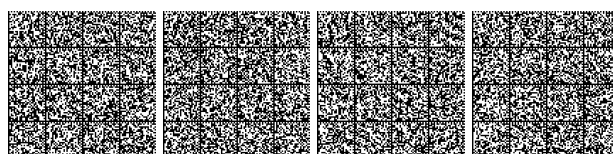
Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2017 (17A08395) *Pag.* 71

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 novembre 2017 (17A08396) *Pag.* 72

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2017 (17A08397) *Pag.* 72

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 novembre 2017 (17A08398) *Pag.* 73



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «Beelitzer Spargel» (17A08298) Pag. 73

**Ministero
dello sviluppo economico**

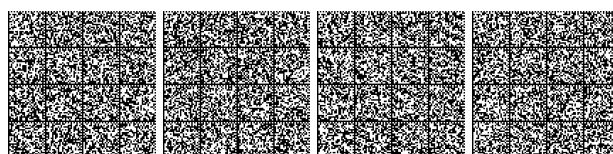
Approvazione della consegna anticipata al Comune di Muro Lucano delle viabilità secondarie realizzate nell'ambito della «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina», di cui al progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio. (17A08335) Pag. 73

Approvazione della consegna anticipata al Comune di Castelgrande della viabilità secondaria realizzata nell'ambito della «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina», di cui al progetto n. 39/60/COM/6057/02 – 2° lotto. (17A08336) Pag. 74

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano e nel Comune di Castelgrande nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio. (17A08337) Pag. 74

Approvazione della consegna anticipata al Comune di Castelgrande della viabilità secondaria realizzata nell'ambito della «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina», di cui al progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio. (17A08338) Pag. 74

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili, siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio. (17A08339) Pag. 74



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE COSTITUZIONALE 4 dicembre 2017, n. 1.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale

1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».

Art. 2.

Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali

1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo la parola: «articoli» è inserita la seguente: «27».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;

b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi

1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.

Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;



c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;

d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;

e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;

f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;

b) al settimo comma:

1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».

Art. 7.

Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonomia sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa

1. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».

Art. 8.

Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»;

b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

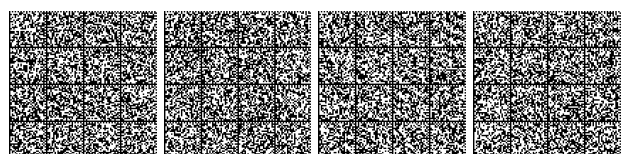
1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.



La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 56):

Presentato dall'on. ALFREIDER il 15 marzo 2013.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali) in sede referente il 7 maggio 2013 con pareri delle commissioni: II, V, XI e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 13 ottobre 2015, il 14 giugno 2016, il 2 agosto 2016, il 7 settembre 2016, l'8 settembre 2016, il 14 settembre 2016, il 13 ottobre 2016, il 20 ottobre 2016, il 21 dicembre 2016.

Esaminato in aula il 9 gennaio 2017 ed approvato l'11 gennaio 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2643):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 17 gennaio 2017, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, in data 24 gennaio 2017, il 15 febbraio 2017, il 1º marzo 2017, l'8 marzo 2017, il 23 marzo 2017, il 28 marzo 2017, il 6 aprile 2017, il 20 aprile 2017.

Esaminato in aula il 17 gennaio 2017, il 18 gennaio 2017, il 1º febbraio 2017, il 21 marzo 2017, il 2 maggio 2017 ed approvato con modificazioni il 10 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 56 - B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali) in sede referente il 15 maggio 2017, con parere della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 18 maggio 2017, il 23 maggio 2017 e 25 maggio 2017.

Esaminato in aula il 29 maggio 2017 ed approvato in prima deliberazione il 20 giugno 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2643 - B):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali) in sede referente il 29 giugno 2017.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, in data 12 settembre 2017 e 19 settembre 2017.

Esaminato in aula ed approvato in seconda deliberazione il 4 ottobre 2017.

Camera dei deputati (atto n. 56 - D):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente il 12 ottobre 2017.

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, in data 18 ottobre 2017.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2017 ed approvato, in seconda deliberazione, il 15 novembre 2017.

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dalla presente legge costituzionale, è il seguente:

«Art. 27. L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.»

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come codificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 49. Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.»

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge costituzionale, è il seguente:

«Art. 50. La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due o di tre vice Presidenti e degli assessori. *La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.*

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. *I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino.* Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.»



Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge costituzionale, è il seguente:

«Art. 62. Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.

Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.»

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge costituzionale, è il seguente:

«Art. 84. I bilanci predisposti della giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

Le decisioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale

maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.»

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge costituzionale, è il seguente:

«Art. 89. Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto comma del presente articolo.»

Note all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge costituzionale, è il seguente:

«Art. 93. Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano.»

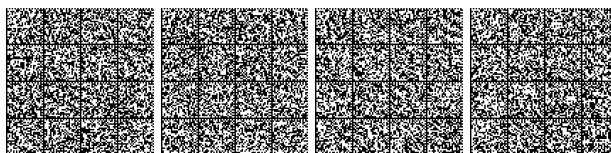
Note all'art. 8:

— Il testo dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge costituzionale, è il seguente:

«Art. 102. Le popolazioni ladine e quelle mocheni e cimbri dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della Provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.»



Note all'art. 9:

— Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge costituzionale, è il seguente:

«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. *Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.*»

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato dalla presente legge costituzionale, si veda la nota all'art. 9.

17G00194

LEGGE 27 novembre 2017, n. 178.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Roma, addì 27 novembre 2017

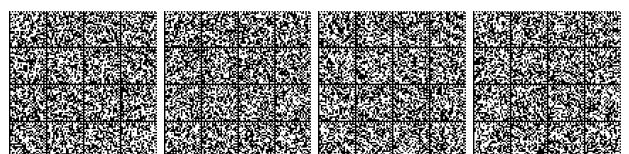
MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



ALLEGATO

ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO
DI COOPERAZIONE GENERALE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA
COLOMBIA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia qui di seguito denominati, a seconda del contesto «le Parti» o «la Parte»:

esprimono il desiderio di intensificare e rafforzare la cooperazione nel settore della promozione dei scambi economici, tecnico-scientifici e trasferimento di tecnologia tra i rispettivi Ministeri della difesa;

visto l'Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Colombia del 5 agosto 1971;

visto l'Accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra il Governo della Repubblica della Colombia e il Governo della Repubblica italiana del 6 maggio 1987, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 19 del 1989;

visto il Trattato generale di cooperazione concluso a Roma il 29 novembre del 1994 tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Colombia, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 502 del 1999;

condividendo l'intesa comune secondo cui la mutua cooperazione nel settore politico, economico e tecnico-scientifico, in particolar modo in materia di Difesa, permetterebbe di rafforzare i rapporti tra le Parti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Principi e obiettivi della cooperazione

Estendere la portata del Trattato generale di cooperazione tra le Parti, incrementando il livello di cooperazione per promuovere, facilitare, sviluppare e rafforzare le capacità, sviluppando la cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione, delle nuove tecnologie e dell'accesso ai materiali di Difesa, in base ai principi di reciprocità, buona fede e mutuo interesse tra le Parti.

Art. 2.

Amministrazione

1. Le Parti concordano nel definire come Parti operative per la coordinazione, l'esecuzione e la supervisione del presente Accordo, i Ministeri della difesa di entrambi i Paesi in coordinazione con gli Stati maggiori di Forza armata delle Parti.

2. In conformità con le necessità delle Parti e con i progetti di cooperazione che sono in fase di sviluppo, le Parti operative si incontreranno periodicamente ed alternativamente, sotto la presidenza dello Stato ospitante, nella Repubblica italiana e nella Repubblica della Colombia.

Art. 3.

Attività di cooperazione

In conformità con le disposizioni dell'accordo, la cooperazione tra le Parti operative potrà includere le seguenti attività:

- a) politica della Sicurezza e di Difesa;
- b) scambio di informazioni di carattere tecnico-militari;
- c) ricerca, sviluppo, acquisizione di prodotti e servizi della Difesa;
- d) supporto logistico;
- e) scambio di informazioni ed esperienze acquisite nell'ambito di operazioni di pace;
- f) formazione, istruzione ed addestramento in materia di Difesa;
- g) aspetti ambientali in materia di Difesa;
- h) sanità militare;
- i) consulenza giuridica in ambito operativo;
- j) esercitazioni militari congiunte;
- k) altri aspetti militari che possono essere d'interesse, precedentemente definiti dalle Parti operative.

Art. 4.

Modalità di cooperazione

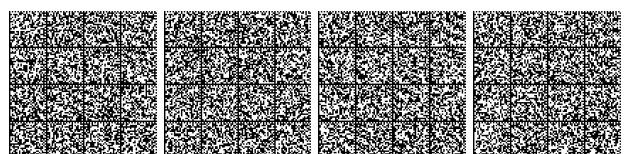
La cooperazione tra le parti operative in materia di Difesa può assumere le seguenti modalità:

- a) scambio di visite di delegazioni;
- b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti operative;
- c) riunioni tra istituzioni e agenzie delle Parti;
- d) partecipazione ad attività di formazione, istruzione, addestramento e di benessere;
- e) partecipazioni ad esercitazioni militari;
- f) visite su imbarcazioni ed aeronavi militari, previo adempimento delle normative e delle procedure delle Parti;
- g) altri argomenti militari che possono essere di mutuo interesse per le Parti operative.

Art. 5.

Supporto ad iniziative commerciali

Le Parti si impegnano a sviluppare iniziative commerciali relative alle dotazioni, ai servizi e ad altre aree nel settore della Difesa di mutuo interesse per le parti operative.



Art. 6.

Cooperazione nel settore dell'industria della Difesa

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 1, 3 e 4 del presente Accordo complementare, le attività nel settore della Difesa e della politica degli acquisti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e di dotazioni militari, potranno assumere le seguenti modalità:

- a) ricerca scientifica;
- b) scambio di esperienze nel settore tecnico-scientifico;
- c) produzione, modernizzazione e servizi tecnici mutui nei settori definiti dalle Parti;
- d) acquisto di dotazioni militari nell'ambito di programmi comuni e produzione commissionata da una delle Parti, in conformità con la propria legislazione interna in materia di importazione ed esportazione di dotazioni, materiali d'armamento e munizionamento;
- e) l'acquisto congiunto di materiali di interesse per le rispettive Forze armate avverrà in conformità con il presente Accordo e potrà essere effettuato sia per mezzo di accordi tra i Governi, per mezzo di ditte private, autorizzate ed appoggiate dai rispettivi Governi in conformità con le rispettive leggi e regolamenti nazionali e per mezzo di altre forme di accordi vigenti;
- f) sostegno alle industrie e agli enti del settore della Difesa, al fine di creare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

2. Le Parti operative si impegnano a stipulare accordi specifici per l'attuazione delle attività del presente accordo di cooperazione. In essi verranno definiti i presupposti dei progetti da realizzare e verranno fissati i parametri dei temi correlati, incluso, quelli concernenti la proprietà intellettuale che scaturisce dalle iniziative accordate tra le Parti, in conformità con quanto previsto dalle rispettive legislazioni.

3. Il Ministero della difesa italiano darà priorità alle richieste di acquisto di beni e/o servizi avanzate dal Ministero della difesa della Colombia.

Art. 7.

Impegni nel settore dei materiali per la Difesa

Al fine di favorire la realizzazione delle attività cui si riferiscono il presente accordo e le convenzioni stipulate in conformità con le disposizioni in essi contenute, le Parti si forniranno mutua assistenza e collaborazione.

Art. 8.

Sicurezza dell'informazione classificata

1. Per effetto del presente Accordo complementare, il termine «informazione riservata» si riferisce a qualsiasi articolo, documento o materiale classificato, qualsiasi sia il suo grado di classificazione, contenuto in audio o video, trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio o qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione, il cui uso non autorizzato possa ledere gli interessi di sicurezza delle Parti operative.

2. Qualsiasi tipo di informazione riservata fornita o prodotta in relazione con il presente Accordo sarà impiegata, trasmessa, salvata, trattata e protetta in conformità con quanto disposto dalla normativa interna di ogni Parte. Le informazioni classificate saranno trasferite unicamente attraverso canali governativi ufficiali o attraverso dei canali studiati e approvati dall'autorità nazionale per la sicurezza delle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasmesse solo attraverso canali governativi approvati dall'autorità nazionale per la sicurezza designata dalle Parti.

4. In aggiunta, le Parti operative hanno concordato i seguenti equivalenti di classificazione di sicurezza:

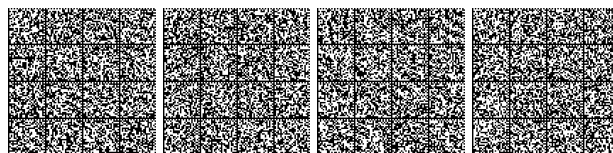
Repubblica italiana	Corrispondenza con la lingua inglese	Repubblica colombiana
Segretissimo	Top secret	Ultrasecreto
Segreto	Secreto	Secreto
Riservatissimo	Confidential	Reservado/Confidencial
Riservato	Restricted	Restringido

5. Le Parti operative verificheranno che l'informazione classificata, i documenti sensibili ed i dati tecnici scambiati in conformità con il presente Accordo, siano impiegati unicamente ed esclusivamente ai fini espressamente specificati dalle Parti operative ed in conformità con quanto stipulato nel presente Accordo complementare.

6. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed attrezzature per la Difesa, siano essi classificati o meno, acquisiti come parte della cooperazione derivata dal presente Accordo complementare, dovrà essere precedentemente autorizzato per iscritto dalla parte che li ha originati.

7. Le clausole del presente articolo sono di immediata applicazione. Nuovi aspetti relativi alla sicurezza che abbiano a che fare con le informazioni classificate e che non siano contemplati in questo accordo complementare, verranno regolati da un nuovo accordo stipulato dalle rispettive autorità nazionali.

8. L'accesso alle informazioni classificate scambiate dal personale delle Parti sulla base di questo Accordo complementare, sarà permesso una volta dimostrata la necessità di sapere e una volta accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità con le disposizioni legislative e le regolamentazioni nazionali.



9. Le rispettive responsabilità e obbligazioni negli accordi relativi alla sicurezza e alla salvaguardia dell'informazione classificata, continueranno ad essere valide anche una volta estinto il presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.

Art. 9.
Principio di riservatezza

Al fine di rendere efficace il presente Accordo complementare, le Parti applicano ed osservano il principio di riservatezza e del segreto professionale, in conformità con la normativa interna e alle misure di sicurezza stipulate nell'articolo 8 del presente Accordo complementare, poiché questo principio è applicabile al personale che ha accesso diretto all'informazione, ai documenti, ai dati tecnici, ai materiali o alle dotazioni ed è punibile nei termini del codice penale di ciascuna Parte.

Art. 10.
Competenza delle autorità nazionali

Una Parte non eserciterà né azioni di competenza tantomeno azioni di funzione nel campo dell'altra Parte, essendo queste riservate di diritto e di competenza esclusive alle autorità dell'altra Parte.

Art. 11.
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi tipo di controversia dovesse sorgere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, sarà esclusivamente risolta per mezzo di consultazione dirette tra le Parti.

Art. 12.
Progetti specifici

1. Le Parti operative firmeranno convenzioni specifiche che approfondiranno le aree di cooperazione, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo; tali convenzioni potranno, previo mutuo accordo tra le parti coinvolte, includere istituzioni civili.

2. Gli accordi specifici richiesti dalle Parti operative saranno limitati agli obiettivi del presente Accordo complementare e verranno elaborati in conformità con le rispettive procedure, leggi e regolamenti nazionali.

3. I programmi e progetti finalizzati a rendere effettivo il presente Accordo, verranno pianificati, elaborati e sviluppati dal personale autorizzato dal Ministero della difesa italiano e dal Ministero della difesa nazionale della Colombia, tenendo conto del mutuo interesse.

Art. 13.
Validità ed estinzione

1. Il presente Accordo complementare entrerà in vigore alla data dell'avviso di ricevimento della seconda comunicazione attraverso la quale le Parti comunicheranno, per via diplomatica, l'adempimento dei loro rispettivi procedimenti interni.

2. Il presente Accordo complementare potrà essere revisionato con il consenso reciproco delle due Parti.

3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Questa notifica, che dovrà essere fatta per iscritto, sarà effettiva novanta (90) giorni dopo che sarà stata ricevuta dall'altra Parte.

4. L'estinzione del presente Accordo complementare non riguarderà i progetti ed i programmi o altre attività che siano ancora in fase di esecuzione, fin quando con saranno state portate a termine, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.

Sottoscritto a Roma il giorno 29 del mese di luglio dell'anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Sottoscritto a Bogotá il giorno 5 (cinco) del mese di agosto dell'anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA COLOMBIANA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2052):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI) in data 10 settembre 2015.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 29 settembre 2015, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 1º ottobre 2015 e il 1º marzo 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 4 maggio 2017.

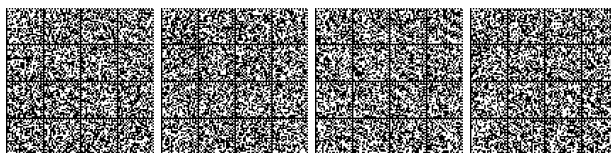
Camera dei deputati (atto n. 4461):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 maggio 2017, con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 15 giugno 2017 e 13 settembre 2017.

Esaminato in aula il 14 novembre 2017 ed approvato il 15 novembre 2017.

17G00191



LEGGE 30 novembre 2017, n. 179.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti

1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). — 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non

può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».



Art. 2.

Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

Art. 3.

Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malver-

sazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3365):

Presentata dall'on. Francesca BUSINAROLO ed altri il 15 ottobre 2015.

Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 23 ottobre 2015 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIV (Pol. Unione europea).

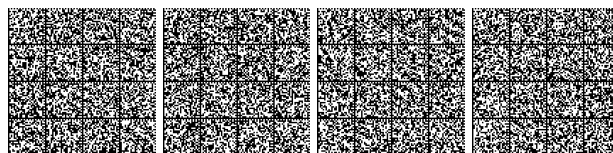
Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, in data 29 ottobre 2015; 17, 18 e 19 novembre 2015.

Esaminato in Aula in data 23 novembre 2015; 20 gennaio 2016 ed approvato il 21 gennaio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2208):

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 3 febbraio 2016 con pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea).

Nuovamente assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 maggio 2016 con pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea).



Esaminato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, in data 28 settembre 2016; 5, 11, 18, 26 ottobre 2016; 3, 10, 15, 16, 22 novembre 2016; 28 febbraio 2017; 14 marzo 2017; 6 aprile 2017; 10, 16 maggio 2017; 6, 28 giugno 2017; 11 luglio 2017; 10 ottobre 2017.

Esaminato in Aula in data 4 luglio 2017; 11, 12, 17 ottobre 2017 ed approvato con modificazioni in data 18 ottobre 2017.

Camera dei deputati (atto n. 3365-B):

Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 20 ottobre 2017 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), X (Attività produttive).

Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, in data 24 ottobre 2017; 7 e 9 novembre 2017.

Esaminato in Aula in data 14 novembre 2017 ed approvato definitivamente in data 15 novembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106, del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 (*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*). — 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.»

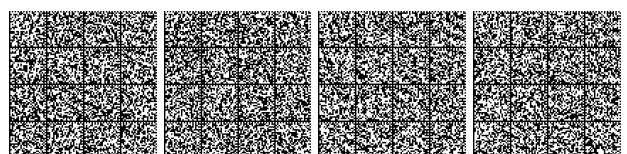
Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda l'art. 1 della legge.

— Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 2.

— Il testo degli articoli 326, 622 e 623 del codice penale, è il seguente:

«Art. 326 (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*). — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.»

«Art. 622 (*Rivelazione di segreto professionale*). — Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.»

«Art. 623 (*Rivelazione di segreti scientifici o industriali*). — Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.»

— Il testo dell'art. 2105 del codice civile, è il seguente:

«Art 2105 (*Obbligo di fedeltà*). — Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.»

17G00193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 novembre 2017.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva n. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva n. 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede misure volte a limitare la produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare la parte IV, Titolo II, Gestione degli imballaggi;

Visto l'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i predetti Consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo per i Consorzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2016;

Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2017;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA) approvato dall'Assemblea straordinaria del 5 luglio 2017 trasmesso ai fini dell'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo n. 152/2006, con nota del 18 luglio 2017;

Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA) di cui all'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2017

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALLETTI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA



ALLEGATO I

Allegato B al n. 79.464/14.616 di rep.

TITOLO I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito con sede in Milano il Consorzio denominato «Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica» o più brevemente denominato «CORE-PLA», con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.

2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica in via sussidiaria all'attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d'iniziativa economica individuale.

3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute dagli articoli 2602 al 2615-bis del codice civile.

6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Consortziati

1. Partecipano al Consorzio:

a) fornitori di materiali di imballaggio in plastica categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime polimeriche destinate alla fabbricazione di imballaggi in plastica sul territorio nazionale, fra i quali sono compresi anche coloro che producono o importano miscele e simili (di seguito «Produttori»);

b) fabbricanti e trasformatori di materie prime polimeriche per la produzione di imballaggi in plastica o dei relativi semilavorati, nonché importatori di imballaggi vuoti in plastica o dei relativi semilavorati (di seguito «Trasformatori»).

Possono inoltre partecipare al Consorzio:

c) gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in plastica e al loro riempimento nonché gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica (di seguito «Autoproduttori»);

d) i recuperatori e i riciclatori di rifiuti di imballaggi in plastica prodotti sul territorio nazionale che non corrispondono alla categoria dei Produttori, come definiti ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Riciclatori e Recuperatori»), previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

2. I trasformatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

4. Le imprese che esercitano le attività proprie di più categorie di consorziati sono inquadrare nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19.

5. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 3.

Oggetto del consorzio

1. L'attività del Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e di libera concorrenza nelle attività di settore.

2. Il Consorzio non ha fini di lucro, ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica e materiali di imballaggio in plastica prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:

a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in plastica, conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito CONAI) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terziari su superfici private;

c) la ripresa degli imballaggi in plastica usati;

d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica;

e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica;

f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.

3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3 bis. Il Consorzio può altresì procedere a un'attività integrata di ripresa, raccolta, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti in materiale plastico anche non derivanti dagli imballaggi quando sia previsto da provvedimenti di legge o della pubblica autorità ovvero quando sussistano esigenze funzionali di razionalizzazione e di economicità degli interventi ai fini della più efficiente tutela ambientale. L'attività è svolta nel rispetto delle specifiche discipline di settore e di eventuali riserve poste dalla legge a favore di altri soggetti, con i quali devono essere conclusi specifici accordi o realizzate altre forme di collaborazione. L'attività non può fruire in alcun modo delle somme derivanti dal contributo ambientale CONAI.

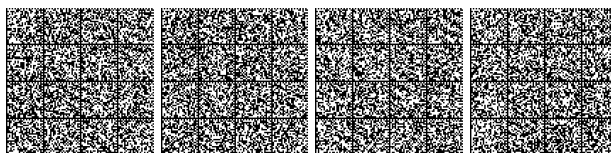
4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:

a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili;

b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e dei rifiuti di imballaggio in plastica;

c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in plastica;

d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi in plastica e dei rifiuti di imballaggi in plastica.



5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio può:

a. svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato;

b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;

c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;

d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti.

6. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, attraverso la modifica dello statuto, secondo le modalità di cui all'art. 11. Il Consorzio può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, può, inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le regioni, le province, le autorità d'ambito, i comuni, loro aziende e società di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;

b. il CONAI medesimo;

c. i consorzi, le società, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attività del Consorzio.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società, e assumere partecipazioni in enti e società già costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalità determinati dal presente Statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, e eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.

10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

12. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati assicurando un'adeguata partecipazione dei Produttori e dei Trasformatori. I Recuperatori e Riciclatori possono partecipare al Consorzio, previo accordo con gli altri consorziati, con una quota idonea a garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attività.

Le quote di partecipazione sono pertanto così ripartite fra le diverse categorie di consorziati di cui all'art. 2:

a) alla categoria dei produttori è riservata una quota del 35%;

b) alla categoria dei trasformatori è riservata una quota del 35%;

c) alla categoria degli autoproduttori è riservata una quota del 10%;

d) alla categoria dei riciclatori e recuperatori è riservata una quota del 20%.

2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati, la ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate è disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna assemblea e con le modalità indicate nel regolamento, a rideterminare le quote di partecipazione dei consorziati di ciascuna delle categorie ai fini del rispetto del comma 1.

4. La variazione della quota spettante al singolo consorzio può determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorzio è tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilità di partecipare all'assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato.

5. Chi intende essere ammesso come consorzio, deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.

Art. 5.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art. 4. Il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio è determinato dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono gestiti in conformità ai criteri definiti nello statuto del Conai ed alle procedure da esso approvate.

5. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 del codice civile.

6. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorzio receduto o escluso.

7. L'Assemblea può costituire un fondo di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Art. 6.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

2. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera i);

b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da CONAI, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed è utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi in plastica primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggio in plastica secondari e terziari, nel rispetto della libera concorrenza nelle attività di settore;

c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi in plastica ripresi raccolti o ritirati, nonché delle prestazioni di servizi connesse;

d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2;

g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;

h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art. 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità consortili.

Art. 7.

Diritti e obblighi consortili

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari, ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera i);

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

(a) l'assemblea;

(b) il Consiglio di amministrazione;

(c) il presidente ed, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente;

(d) il Collegio sindacale;

(e) il direttore generale, laddove previsto.

Art. 9.

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;

b) elegge due componenti effettivi e un supplente, nonché il presidente, del Collegio sindacale;

c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o ad una società di revisione, ai sensi del successivo art. 16;

d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 6;

e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio;

g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera a), per il perseguimento delle finalità statutarie;

j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica, di cui all'art. 3, comma 10;

k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.

Art. 10.

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, o pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.



3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni.

4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati detentori, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di tutte le quote di partecipazione al Consorzio.

5. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta dal Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria.

7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote di partecipazione al Consorzio complessive ed, in seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

8. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

9. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza assoluta dei voti presenti, anche per delega.

10. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal consigliere più anziano.

11. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

12. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

Art. 11.

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria può deliberare qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico;

b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quanto disposto al successivo art. 19;

c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di assemblea ordinaria.

Art. 12.

Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione

1. I membri del Consiglio di amministrazione sono sedici e sono eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine:

- a. categoria dei produttori: cinque amministratori;
- b. categoria dei trasformatori: cinque amministratori;
- c. categoria degli autoproduttori: un amministratore;
- d. categoria dei riciclatori e recuperatori: cinque amministratori.

Qualora una delle categorie di cui all'art. 2 comma 1 lettere c) e d) non fosse partecipata da consorziati, la stessa non sarà rappresentata.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

4. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a. nomina fra i propri componenti il presidente ed il vicepresidente;

b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al presidente, al vicepresidente ed al direttore generale;

c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e. definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;

f. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI;

g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile;

i. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al CONAI, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

j. predispone il piano specifico di prevenzione previsto al precedente art. 3, comma 10, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

k. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

l. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

m. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonché sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;

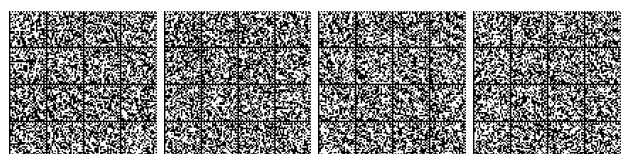
n. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

p. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

q. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

r. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al CONAI;



s. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

t. autorizza il presidente o il vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

u. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

v. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

y. delibera sull'esclusione dei consorziati;

x. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI per l'elezione dei componenti del relativo Consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI;

z. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi in plastica dell'accordo di programma quadro stipulato dal CONAI con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

aa. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

bb. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto;

5. Il Consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

6. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente e al vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al presidente o al vicepresidente o al direttore generale, specifici incarichi.

7. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.

Art. 13.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno sei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno quattro giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del Consiglio.

14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 14.

Presidente e vicepresidente

1. Il presidente ed il vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione a rotazione turnaria fra i propri componenti delle categorie di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) e b) e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al presidente:

a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b. la firma consortile;

c. la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e. l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

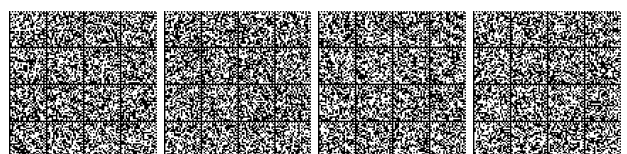
g. accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h. conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.



Art. 15.

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti ministeri. Gli altri componenti effettivi e un supplente sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili. Fino a quando non sono stati designati da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico i componenti di loro pertinenza, il Collegio sindacale si considera validamente costituito dai componenti eletti dall'assemblea.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa.

5. Il Collegio sindacale:

a. controlla la gestione del Consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

6. I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

8. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8.

Art. 16.

Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal Collegio sindacale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Il Collegio sindacale o la società incaricata della revisione legale:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

6. La società di revisione legale ha diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.

8. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito il Collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 17.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il direttore generale:

a) coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

e) cura, in accordo con il presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

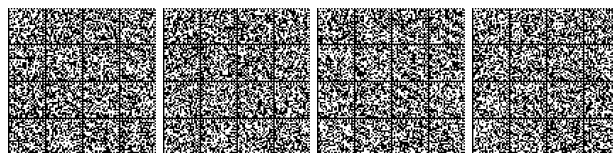
TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'art. 2423 del codice civile.

7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

8. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo art. 19.

11. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.

Art. 19.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea straordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria, e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Art. 20.

Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come previsto dai principi e con le modalità indicati nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;

b) interagisce costantemente con CONAI, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto dai propri iscritti;

c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di CONAI in rappresentanza dei propri consorziati, che gli abbiano conferito delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in proprio o che abbiano conferito apposita delega a terzi.

Art. 21.

Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori e dei trasformatori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 22.

Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2 possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.

3. Le imprese iscritte nelle categorie dei produttori e dei trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

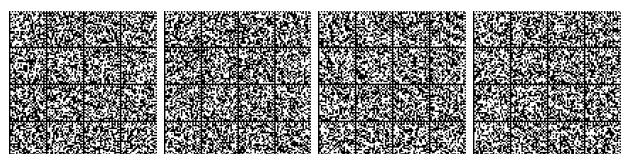
a) cessazione dell'attività;

b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della produzione di materia prima o di imballaggi in plastica e relativi semilavorati;

c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai sensi di legge.

4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo per l'anno in corso.

5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo e ne dà comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al CONAI.



6. Le imprese iscritte nelle categorie degli autoproduttori e dei recuperatori e riciclatori possono recedere liberamente dal Consorzio, previa comunicazione da inviare al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorzio è tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per l'anno in corso.

7. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorzio perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

8. Il regolamento di cui all'art. 19 può prevedere e disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il consorzio si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

9. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorzio e al CONAI, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.

10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorzio receduto o escluso.

Art. 23.

Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si scioglia e sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Art. 24.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministro per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministro per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art. 25.

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

17A08323

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 2017.

Abrogazione del decreto 2 ottobre 2018 di definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo e attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato *Vessel traffic services* (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (*Vessel traffic services*) e, in particolare, l'art. 5 in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6 in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo e attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2008, n. 246;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota protocollo 27559 del 22 novembre 2017, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla nota protocollo 88366 del 13 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Abrogazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo e attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, è abrogato.



Art. 2.

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 1° dicembre 2017

Il Ministro: DELRIO

17A08401

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Translion società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Translion società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 155.530,00 si riscontra una massa debitoria di € 699.350,00 ed un patrimonio netto negativo di € 549.453,00;

Considerato che in data 28 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, assolve l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere

esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Translion società cooperativa», con sede in Venezia (codice fiscale n. 03909850277) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Martina, (codice fiscale MRT VNT 59R57 D612D) nata a Firenze (FI) il 17 ottobre 1959, e domiciliato in Venezia-Mestre, via Cappuccina n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2017

*D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
SOMMA*

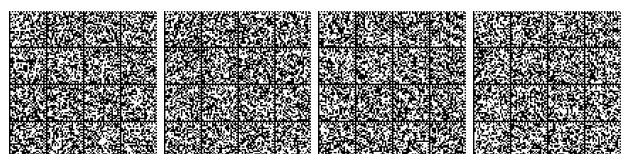
17A08408

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Spaccio aziendale dipendenti Montedison società cooperativa», in Brindisi.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 21 maggio 2014, n. 142/2014, con il quale la società cooperativa «Spaccio aziendale dipendenti Montedison società cooperativa», con sede in Brindisi, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Silvia Muciaccia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 15 maggio 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Sabrina Valentino, nata a Roma il 1° dicembre 1966, e domiciliata a Lecce in via G. Oberdan n. 57, (codice fiscale VLNSR-N66T41H501J), in sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDÀ

DECRETO 20 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Atlas società cooperativa», in Viadana.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 19 agosto 2016 n. 116/SAA/2016 con il quale la società cooperativa «Atlas Società Cooperativa» con sede in Viadana (MN) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Gilberto Gelosa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 31 maggio 2017 con la quale il dott. Gilberto Gelosa rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

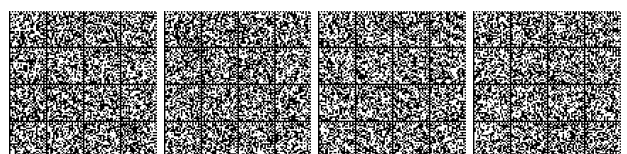
Art. 1.

La dott.ssa Catia Amista, nata a Suzzara (MN) il 31 maggio 1961 (codice fiscale MSTCTA61E71L020J) e ivi domiciliata in via Virgilio n. 15/1, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Atlas Società Cooperativa» con sede in Viadana (MN) (codice fiscale n. 01919000206) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale del 19 agosto 2016 n. 116/SAA/2016 in sostituzione del dott. Gilberto Gelosa, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08411

DECRETO 20 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Case Belle - società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitella in Val di Chiana.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 20 giugno 2017 n. 127/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Case Belle - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Civitella in Val di Chiana (AR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Massimo Giani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 5 luglio 2017 con la quale il dott. Massimo Giani ha comunicato di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Fabiola Polverini, nata ad Montevarchi (AR) il 30 luglio 1961 (codice fiscale PLVFBL61L70F594A) e ivi domiciliata in via Pocaia, n. 33, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa

Case Belle - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Civitella in Val di Chiana (AR) codice fiscale n. 01846320511 già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto direttoriale del 20 giugno 2017, n. 127/SAA/2017 in sostituzione del dott. Massimo Giani, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08412

DECRETO 20 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa COS.MO a r.l. », in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2016 n. 148/SAA/2016 con il quale la società cooperativa «Cooperativa COS.MO a r.l.» con sede in Milano (MI) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Fabio Maria Palmieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 9 maggio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-



carichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mariacarla Giorgetti, nata a Milano il 19 ottobre 1969 (codice fiscale GRGMCR69R59F205G) e ivi domiciliata, via della Guastalla, n. 15, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa COS.MO a r.l.» con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 06830790967) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale del 30 novembre 2016 n. 148/SAA/2016 in sostituzione del dott. Fabio Maria Palmieri, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08413

DECRETO 20 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa servizi Rieti società cooperativa - CSR», in Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale dell'11 dicembre 2015, n. 170/SAA/2015 con il quale la società cooperativa «Cooperativa servizi Rieti società cooperativa - CSR», con sede in Rieti è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Daniele Di Pietro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 19 ottobre 2017 con la quale il dott. Daniele Di Pietro rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 (c.f. CTTMTT62C30L44TU) e domiciliato in Troia (FG), piazza Tricarico n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa servizi Rieti società cooperativa - CSR», con sede in Rieti (c.f. 00876810573), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale dell'11 dicembre 2015, n. 170/SAA/2015, in sostituzione del dott. Daniele Di Pietro, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08414

DECRETO 20 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «G.S.M. società cooperativa sociale Onlus», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA E GLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE
GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2016 n. 150/SAA/2016 con il quale la società cooperativa «G.S.M. società cooperativa sociale ONLUS» con sede in Milano è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mario Mannato del 30 novembre 2016 n. 150/SAA/2016 ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 maggio 2017 con la quale il dott. Mario Mannato ha comunicato la propria rinuncia dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ippolito Giulio Raffaele, nato a Roma il 31 agosto 1953 (codice fiscale PPLGRF53M31H501U) e domiciliato in Milano, in via Santa Sofia n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «G.S.M. società cooperativa sociale ONLUS» con sede in Milano (codice fiscale n. 07451600964) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 30 novembre 2016 n. 150/SAA/2016 in sostituzione del dott. Mario Mannato, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2017

Il direttore generale:
MOLETI

17A08417

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Venezia 1907», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa Venezia 1907» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2017, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 641.782,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 683.439,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 278.177,00;

Considerato che in data 31 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Venezia 1907», con sede in Venezia (VE), (c.f. n. 00228990271) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti nato a Roma il 14 maggio 1982 (c.f. MRZ JCP 82E14 H501R) ed ivi domiciliato in viale Parioli, 97.



Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
SOMMA

17A08404

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Youtour Service S.c.r.l.», in Bomba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Youtour Service - S.c.r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 29 febbraio 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 36.028,00 si riscontrata una massa debitoria pari ad € 158.696,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -122.668,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Youtour Service - S.c.r.l.», con sede in Bomba (Chieti) (codice fiscale n. 02412310696) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ferruccio Maria Sbarbaro (codice fiscale SBRFRC8OTO4HSO1U) nato a Roma il 4 dicembre 1980, ivi domiciliato, via Eleonora Duse n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del conunissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
SOMMA

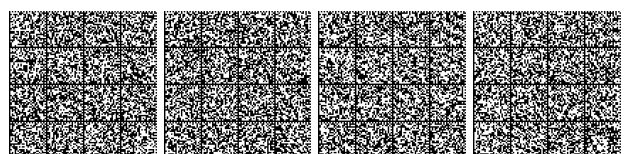
17A08416

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tao società cooperativa sociale interculturale Onlus», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Tao società cooperativa sociale interculturale Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 gennaio 2015, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a € 104.310,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 119.441,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -27.923,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tao società cooperativa sociale interculturale Onlus», con sede in Grosseto (codice fiscale 92058700532) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Bruno Piccolotti (codice fiscale PCC-BRN50R16G088Z) nato a Orbetello (Grosseto) il 16 ottobre 1950, e domiciliato in Capalbio (Grosseto), via s.s. Aurelia n. 59.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

*d'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
SOMMA

17A08419

DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cantina cooperativa produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.», in Maruggio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

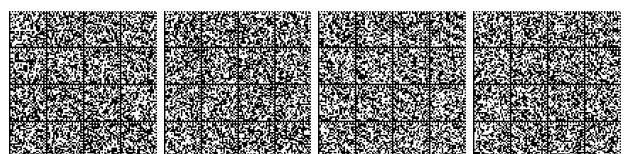
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2002, n. 233/2002, con il quale la società cooperativa «Cantina cooperativa produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.», con sede in Maruggio (Taranto), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pietro Vito Chianura ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2017 con il quale è stato revocato il suddetto commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un commissario liquidatore della «Cantina cooperativa produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.» in sostituzione del dott. Pietro Vito Chianura;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;



Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Flora Saltalamacchia (codice fiscale SLTFLR69S69L049H), nata a Taranto il 29 novembre 1969, domiciliata a Taranto in via Ospedalichio n. 9, in sostituzione del dott. Pietro Vito Chianura, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDIA

17A08403

DECRETO 28 novembre 2017.

Revoca del commissario liquidatore della «Cantina cooperativa produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.», in Maruggio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2002, n. 233/2002, con il quale la società cooperativa «Cantina cooperativa produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.», con sede in Maruggio (TA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pietro Vito Chianura ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista l'informativa del 29 agosto 2017 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto rende noto a questa Autorità di vigilanza che nei confronti del dott. Pietro Vito Chianura è stato prestato consenso alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 del codice di procedura penale, in ordine al reato di peculato a lui contestato, consistito nell'essersi appropriato indebitamente di denaro della sopracitata cooperativa, denaro per il quale il commissario eseguiva bonifici a favore della società Logos Immobiliare di cui è amministratore, omettendo di menzionare tali bonifici nella relazione del 20 ottobre 2014 inviata alla predetta Autorità di vigilanza e nel piano di riparto parziale del 20 ottobre 2014 redatti nella sua qualità di commissario liquidatore della cooperativa;

Ritenuto di dover procedere immediatamente e con urgenza alla revoca del dott. Pietro Vito Chianura, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, chiaramente ostativi alla prosecuzione dell'incarico, e della equiparazione, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale, della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti a una pronuncia di condanna;

Ritenuto inoltre che sussistono evidenti esigenze di celerità, a garanzia della procedura di liquidazione coatta amministrativa e degli interessi che è volta a tutelare, per omettere, anche in ragione del carattere sostanzialmente vincolato del provvedimento, la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

Visto l'art. 37 e l'art. 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Vito Chianura, già nominato commissario liquidatore della società «Cantina cooperativa produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.», con sede in Maruggio (TA), con decreto ministeriale 1° agosto 2002, n. 233/2002, ai sensi dell'art. 37 legge fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

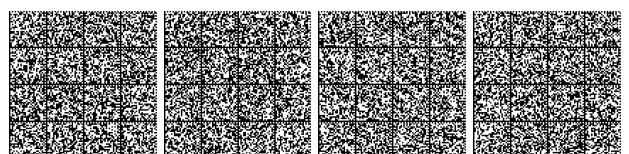
Del presente decreto sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDIA

17A08407



DECRETO 29 novembre 2017.

Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

Visto il decreto direttoriale 17 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, recante «approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017» (di seguito: decreto direttoriale 17 marzo 2017);

VISTA l'istanza inviata dalla società D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza Italia S.r.l. il 10 novembre 2017, acquisita agli atti il 14 novembre 2017, prot. n. 0026323, intesa al reinserimento in qualità di distributore nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017, dei prodotti di cui alla seguente tabella 1;

Visto il versamento di euro 100,00 effettuato dalla società D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza Italia S.r.l. per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017, dei prodotti di cui alla seguente tabella 1;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 17 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

*Prodotti intestati alla società
D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.*

1. I prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, sono intestati alla società D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.:

tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/importatore/rappresentante autorizzato
Cariche cave Perforators, Open, RTG RTG-1562-451	1Aa 4278	OOT (import. DEC)
Cariche cave Perforators, Open, RTG RTG-1562-455	1Aa 4280	OOT (import. DEC)

Art. 2.

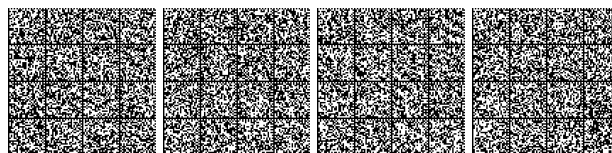
Disposizioni finali

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: TERLIZZESE

17A08399



DECRETO 29 novembre 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «All Fashion Italy - società cooperativa», in Cerveteri e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione disposta nei confronti della società cooperativa «All Fashion Italy - società cooperativa» con sede in Cerveteri (RM), conclusa in data 5 maggio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile dalla quale si rileva che la cooperativa si è sottratta alla revisione ministeriale;

Tenuto conto che la cooperativa ha manifestato nel tempo un atteggiamento ostativo, riscontrato anche dalla precedente relazione di mancata revisione, conclusa in data 9 luglio 2014 con la proposta di adozione del medesimo provvedimento;

Preso atto, infine, che dalla consultazione del registro delle imprese si è riscontrato il mancato rispetto dell'art. 2545-*quater* in ordine alla corretta destinazione degli utili d'esercizio 2015;

Vista la nota 306507, trasmessa in data 19 luglio 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Vittorio Vasta;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «All Fashion Italy - società cooperativa», con sede in Cerveteri (RM), codice fiscale n. 12446611001, costituita in data 10 giugno 2013, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Vasta nato a Catania il 3 novembre 1984 (C.F. VSTVTR 84S03C351U), domiciliato in Roma, via di Monserrato n. 25, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

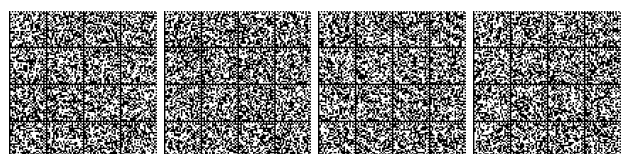
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08405



DECRETO 29 novembre 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Assicuriamoci», in Mercato San Severino e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta dall'Associazione di rappresentanza Confcooperative nei confronti della società cooperativa «Assicuriamoci società cooperativa», con sede in Mercato San Severino (SA) conclusa in data 25 ottobre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 6 febbraio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità risultavano non sanate e più precisamente: nel bilancio d'esercizio 2015 depositato presso il registro imprese non risultava allegata la relazione del collegio sindacale in violazione dell'art. 2435, primo comma, del codice civile; nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2015 non erano state riportate le prescritte informazioni in merito alla gestione societaria, in particolare non si erano riscontrati elementi tali da giustificare la riorganizzazione societaria con la creazione di due società controllate, anche in presenza di una stessa governance; il libro delle determinazioni del Consiglio di amministrazione non recava le delibere di ammissione di tutti i soci che compongono la compagine sociale; il libro soci non risultava aggiornato; non risultava versato il contributo di revisione per il biennio 2015/2016; dalla lettura del verbale dell'adunanza dell'assemblea di approvazione del bilancio 2015, risultavano presenti tutti i circa settecento soci, mentre dal foglio presenze esibito al revisore dal Presidente i soci presenti risultavano in tutto sei;

Considerato che il revisore, nelle conclusioni del verbale, evidenzia che dalla lettura dei verbali delle adunanze del collegio sindacale si rilevano gravi rilievi formulati dall'organo di controllo culminati in una relazione con giudizio negativo sul bilancio 2015 e nella denuncia di gravi irregolarità; in particolare, i sindaci nel corso delle verifiche periodiche effettuate nel 2016 hanno rilevato: a) l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e di quello amministrativo-contabile che non hanno consentito di

effettuare un controllo completo sulla contabilità delle partecipate; b) la mancata convocazione dei sindaci per l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; c) la mancata lettura e discussione della relazione dell'organo di controllo nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2015 e delle criticità in essa evidenziate; d) l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 parte II del 29 ottobre 2016; e) la relazione dell'organo di controllo al predetto bilancio è stata redatta in data 4 ottobre 2016 mentre il progetto di bilancio risulta approvato dal Consiglio di amministrazione in data 3 ottobre 2016 con voto unanime dei suoi componenti;

Vista la nota 369326, trasmessa in data 11 settembre 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

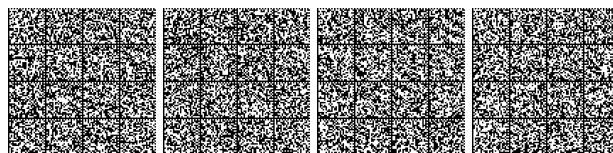
Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;



Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Giulio Trimboli;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della società cooperativa «Assicuriamoci», con sede in Mercato San Severino (SA), C.F. 05241660652, costituita in data 11 marzo 2014, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, ivi residente in via Francesco Paolo Volpe, n. 19, (C.F. TRMGLI73R17H7030), è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08406

DECRETO 29 novembre 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «Cooperativa Maleventum - società cooperativa sociale», in Benevento e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Maleventum - società cooperativa sociale» con sede in Benevento (BN) conclusa in data 16 giugno 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 24 luglio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile;

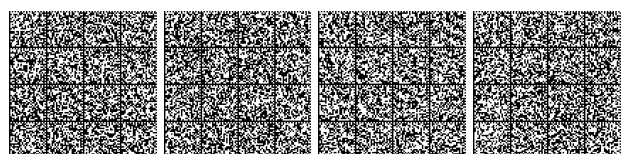
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità risultavano non sanate e più precisamente: non risultava aggiornato il libro delle deliberazioni dell'amministratore unico; non risultava aggiornato il libro soci, con particolare riferimento alle quote sottoscritte e versate e alla indicazione della qualifica dei soci; si è riscontrata una incongruenza tra il regolamento previsto dalla legge n. 142/2001 - che prevede l'applicazione del CCNL delle cooperative sociali - e le comunicazioni UNILAV dove viene indicato il CCNL delle piccole e medie imprese esercenti attività di pulizia; la riserva legale evidenziata nel bilancio d'esercizio 2015 non risultava incrementata dall'utile dell'esercizio precedente; non risultava effettuato versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferiti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 ai sensi dell'art. 11, legge n. 59/92; non risultava effettuato il versamento del contributo di revisione per il biennio 2013/2014 e 2015/2016, comprensivo di sanzioni ed interessi; l'assemblea dei soci non aveva provveduto a deliberare in merito alla gratuità o al compenso previsto per l'amministratore; inoltre, da visura camerale effettuata d'ufficio presso il registro imprese, risulta che la cooperativa non ha ancora depositato il bilancio d'esercizio 2016.

Vista la nota 478293, trasmessa in data 26 ottobre 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;



Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, ai fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Attilio De Nicola:

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Cooperativa Maleventum società cooperativa sociale» con sede in Benevento (BN), codice fiscale n. 01432700621, costituita in data 3 giugno 2008, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16 aprile 1966 (codice fiscale DNCTTL66D16F839F), ivi domiciliato in via Del Rione Sirignano, n. 7 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08418

DECRETO 6 dicembre 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «Refresh società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitavecchia e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

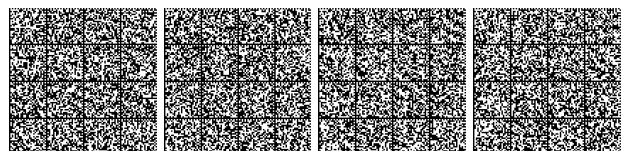
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Refresh Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (RM) conclusa in data 3 novembre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 5 giugno 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 60 giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che si è sottratta all'accertamento ispettivo, rendendo impossibile verificare se le gravi irregolarità riscontrate in sede di rilevazione risultavano essere state sanate;

Considerato che permangono, quindi, le gravi irregolarità riscontrate in sede di rilevazione e più precisamente: non è stata esibita la documentazione attestante la procedura eseguita per le ammissioni e recesso soci, così come previsto dagli articoli 8, 11 e 12 dello statuto;



non è stata esibita la documentazione attestante i rapporti di lavoro instaurati con i soci;

non risulta effettuato il versamento del contributo di revisione per il biennio 2015/2016;

non risulta deliberato dall'assemblea dei soci la gratuità o il compenso per la carica dell'amministratore unico;

il libro soci risulta non correttamente tenuto;

nella nota integrativa allegata al primo bilancio d'esercizio relativo al 2015, non vi è alcuna informazione relativa alla natura delle rimanenze, che sono rappresentate con un valore estremamente elevato data la recente costituzione della cooperativa, né alla natura dei crediti e dei debiti, in assenza di una reale produzione come risulta dal conto economico;

Vista la nota 352212, trasmessa in data 31 agosto 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali porne risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Vittorio Vasta;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Refresch società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (RM), c.f. 13460271003, costituita in data 7 luglio 2015, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Vasta, nato a Catania il 3 novembre 1984 (c.f. VSTVTR84S03C351U), domiciliato in Roma, via di Monserrato n. 25, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

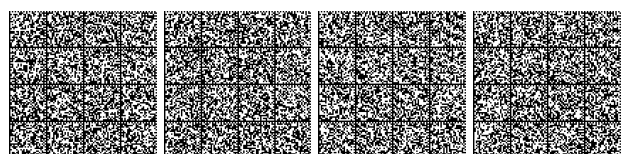
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08415



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nume-ta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1951/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;



Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Baxter S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Numeta»;

Vista la domanda con la quale la società Baxter S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 040774073;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUMETA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «G13E emulsione per infusione»
10 sacche da 300 ml a 3 camere non PVC - A.I.C. n. 040774073;

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Numeta» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amoxicillina EG», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1953/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

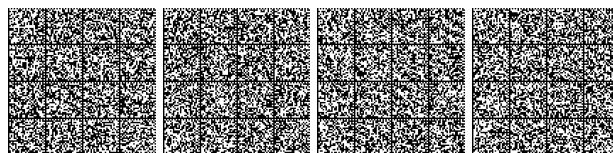
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;



Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina EG»;

Vista la domanda con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. 029487016;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AMOXICILLINA EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 029487016;

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1,93;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,62.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amoxicillina EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

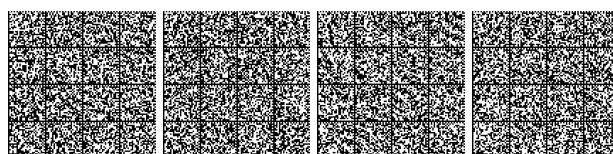
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08301



DETERMINA 27 novembre 2017.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eliquis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1955/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina con la quale la società Bristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eliquis»;

Vista la domanda con la quale la società Bristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali.

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ELIQUIS è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezioni:

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 compresse;

A.I.C. n. 041225018/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 11,75;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39;

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 compresse;

A.I.C. n. 041225020/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 23,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,78;

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse;

A.I.C. n. 041225032/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 70,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35;

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 × 1 compressa (dose unitaria);

A.I.C. n. 041225044/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 70,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35;

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 × 1 compressa (dose unitaria);

A.I.C. n. 041225057/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 117,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 193,92;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 14 compresse;

A.I.C. n. 041225069/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 11,75;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 20 compresse;

A.I.C. n. 041225071/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 23,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,78;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 56 compresse;

A.I.C. n. 041225083/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 65,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 108,60;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 60 compresse;

A.I.C. n. 041225095/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 70,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 28 compresse;

A.I.C. n. 041225145/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 32,90;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,30.

Indicazioni terapeutiche:

Prevenzione degli eventi tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio. Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (NVAF), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), età ≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA $\geq II$).

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti (vedere paragrafo 4.4 per i pazienti con EP emodinamicamente instabili).

Sconto obbligatorio su prezzo *ex factory* alle strutture pubbliche dalla data del 1° gennaio 2018, come da condizioni negoziali.



Piano terapeutico *Web Based*.

Eliminazione del meccanismo P/V vigente dal 1° gennaio 2018, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: fino al 23 ottobre 2018.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico *web based* e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Eliquis» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Specialisti per le seguenti indicazioni:

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti.

Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (NVAF), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA) età ≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA $\geq II$) - specialisti individuati dalle regioni.

Specialisti per la seguente indicazione:

Prevenzione degli eventi tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio - ortopedico, fisiatra.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08303

CIRCOLARI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 30 novembre 2017, n. 5.

Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali.

PREMESSA.

La presente circolare e i relativi allegati definiscono le attività di censimento del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni e la procedura di qualificazione dei Poli strategici nazionali, così come previsto nel «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2017.

Le previsioni contenute nel Piano triennale, fissando i principi architetture fondamentali, le regole di usabilità ed interoperabilità, la logica di classificazione delle spese ICT ed il modello per lo sviluppo del digitale, rappresentano il riferimento per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni per il prossimo triennio.

I principali obiettivi del Piano triennale sono:

definire le linee della strategia di sviluppo e realizzazione del sistema informativo della pubblica amministrazione in un quadro organico in base a quanto previsto dagli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, dunque del Piano crescita digitale;

razionalizzare, ovvero riquilibrare la spesa ICT delle amministrazioni in coerenza con gli obiettivi della legge di stabilità 2016.

Con specifico riferimento a quanto previsto al paragrafo 3.1 del Piano triennale «Data Center e Cloud», tutte le pubbliche amministrazioni che dispongono di infrastrutture fisiche in qualsiasi forma contrattuale dovranno partecipare al censimento effettuato da AgID sulla base del quale saranno individuate le infrastrutture fisiche delle pubbliche amministrazioni candidate a ricoprire il ruolo di Poli strategici nazionali o classificabili nelle seguenti categorie (nella logica di salvaguardia degli investimenti pregressi effettuati dalle amministrazioni):

gruppo A - Data center di qualità non eleggibili a Polo strategico nazionale, oppure con carenze strutturali o organizzative considerate minori.

gruppo B - Data center che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la continuità dei servizi.



Definizioni.

Termine o abbreviazione	Descrizione
Agenda digitale italiana	Rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale. L'Agenda digitale è una delle sette iniziative della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020.
Agenzia/AgID	Agenzia per l'Italia digitale.
Pubbliche amministrazioni/ amministrazioni/PA	Le amministrazioni, come meglio definite all'art. 2, comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale.
Codice/Codice dell'amministrazione digitale/CAD	Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.
Cloud della PA	Il Cloud della PA è composto da Cloud SPC, dai PSN e dagli altri CSP che saranno qualificati come compatibili con i requisiti Cloud della PA.
CSP	Cloud service provider, ovvero fornitore di servizi erogati in modalità Cloud.
Fornitore	Il soggetto al quale è affidata la realizzazione ed erogazione di servizi e forniture per lo sviluppo, gestione ed evoluzione dei sistemi informatici delle PA, ovvero l'operatore contraente nell'ambito di un contratto.
Piano triennale/Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019	Piano previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 513, predisposto da AgID ed approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2017.
Piano triennale dell'amministrazione	Piano predisposto dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 513 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, coerentemente con la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi informatici, anche ai sensi dell'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016.
Progetti/interventi strategici o progetti di rilevanza strategica	Progetti come individuati da specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
PSN/Polo strategico nazionale	Soggetto titolare dell'insieme di infrastrutture IT (centralizzate o distribuite), ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a Polo strategico nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e qualificato da AgID ad erogare ad altre amministrazioni, in maniera continuativa e sistematica, servizi infrastrutturali on-demand, servizi di disaster recovery e business continuity, servizi di gestione della sicurezza IT ed assistenza ai fruitori dei servizi erogati
Responsabile del censimento del patrimonio ICT/Responsabile del censimento	Responsabile del censimento del patrimonio ICT presso l'amministrazione censita; tale ruolo è svolto dal responsabile per la transizione digitale di cui all'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale o, in sua vece, o da persona formalmente nominata dall'organo di vertice amministrativo dell'ente.
SPC Cloud	Contratto quadro stipulato da CONSIP con il RTI aggiudicatario della Gara SPC Cloud lotto 1 (https://www.cloudspc.it/).
«Strategia per la crescita digitale 2014-2020»	Piano strategico nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2015, che delinea la strategia di crescita digitale del Paese e che traccia il percorso utile al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale, nell'ambito dell'Accordo di partenariato 2014-2020.



Art. 1.

Ambito di applicazione

Le amministrazioni tenute all'osservanza della presente circolare sono quelle richiamate dall'art. 2, comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che fa riferimento «alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione, nonché le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 delle legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 delle legge n. 124 del 2015».

Art. 2.

Ruolo e competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale

Nell'ambito del Piano triennale, è affidato all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di definire il Piano di razionalizzazione delle risorse ICT della PA (1)(2)(3). A tal fine è previsto che AgID individui, attraverso apposita procedura, un insieme di infrastrutture fisiche di proprietà pubblica che verranno elette a Poli strategici nazionali.

In particolare, per quanto concerne la presente circolare, all'Agenzia spetta il compito di:

effettuare il censimento del patrimonio ICT della PA e, in particolare, la ricognizione dello stato dei CED come stabilito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

individuare i Poli strategici nazionali, secondo apposita procedura di cui alla presente circolare;

sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri l'Elenco nazionale dei poli strategici;

definire lo specifico Protocollo d'intesa con il Polo strategico nazionale per la messa a disposizione di risorse ICT a favore delle altre PA;

verificare il mantenimento della qualificazione dei poli inseriti nell'Elenco nazionale;

pianificare le macro-attività a carico dei Poli strategici nazionali ed eseguire il monitoraggio delle iniziative stabilite;

facilitare il percorso delle PA verso il modello Cloud della PA, attraverso anche la stipula della Convenzione fra AgID e i PSN.

Art. 3.

Censimento del patrimonio ICT della PA

Dalle attività di ricognizione e censimento dell'intero patrimonio ICT in esercizio presso la PA, AgID individuerà i soggetti che potranno candidarsi a ricoprire il ruolo di Polo strategico nazionale.

(1) Legge 17 dicembre 2012, n. 221, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (

(2) Gazzetta Ufficiale

(3) n. 294 del 18 dicembre 2012, supplemento ordinario n. 208).

In particolare, il censimento si propone di:

produrre un quadro informativo/statistico sulle principali installazioni informatiche a livello nazionale, regionale e locale;

individuare per ogni amministrazione l'insieme dei principali componenti hardware e software;

fornire dati e informazioni utili alla razionalizzazione delle infrastrutture digitali dell'amministrazione, ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge n. 221/2012.

La partecipazione al censimento consente alla singola amministrazione di valorizzare il proprio patrimonio informativo e conoscere il raggruppamento di appartenenza del Data center in uso rispetto alla classificazione di cui in premessa, al fine di poter realizzare correttamente le azioni richieste dal Piano triennale.

Art. 4.

La Procedura di censimento del patrimonio ICT della PA

Attraverso una procedura informatica assistita, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo: <https://www.censimentoict.it>, viene sottoposto alle amministrazioni il «Questionario di rilevazione del Patrimonio ICT della PA» (di seguito semplicemente «Questionario»).

AgID, in seguito alla pubblicazione della presente circolare, comunica sul proprio sito istituzionale i termini per l'avvio e la chiusura del censimento e le modalità operative per la compilazione.

Per l'espletamento delle attività di censimento, AgID procederà in accordo con i soggetti che manifestano la volontà di operare come coordinatori territoriali rispetto:

1) all'azione di censimento del patrimonio ICT della PA;

2) all'azione di trasformazione dei Data center delle PA/enti presenti sul territorio, in relazione al censimento e alla chiusura dei data center del «gruppo B».

La compilazione del «questionario» sarà effettuata dal responsabile del censimento.

Al termine del censimento e sulla base dei dati forniti, l'amministrazione sarà classificata in una delle seguenti categorie:

«Polo strategico nazionale»;

«gruppo A»;

«gruppo B»;

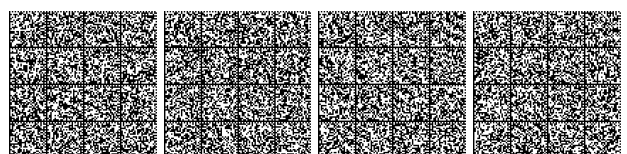
e il sistema rilascerà apposita ricevuta con valore di conclusione del procedimento.

La classificazione delle amministrazioni sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia.

Qualora l'amministrazione dovesse ritenere non appropriata la classificazione ottenuta, potrà richiedere l'aggiornamento dei propri dati, entro dieci giorni solari dalla ricevuta di conclusione del procedimento.

La mancata o parziale compilazione del «questionario» entro i termini stabiliti, qualora non motivata, determina la classificazione d'ufficio dell'amministrazione nel «gruppo B».

Una raccolta dati potrà essere richiesta annualmente al fine di rilevare gli aggiornamenti delle informazioni comunicate precedentemente e monitorare lo stato di avanzamento dei lavori delle amministrazioni.



Art. 5.

Polo strategico nazionale (PSN)

Per PSN si intende il soggetto titolare dell'insieme di infrastrutture IT (centralizzate o distribuite), ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a Polo strategico nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e qualificato da AgID ad erogare, in maniera continuativa e sistematica, ad altre amministrazioni:

- servizi infrastrutturali on-demand (es. housing, hosting, IaaS, PaaS, SaaS, ecc.);
- servizi di disaster recovery e business continuity;
- servizi di gestione della sicurezza IT;
- servizi di assistenza ai fruitori dei servizi erogati.

Presso i PSN dovranno essere presenti e gestite le principali infrastrutture ICT (hardware, software, connettività) messe a disposizione delle altre amministrazioni, senza vincoli rispetto alla localizzazione sul territorio nazionale.

Art. 6.

Procedura di qualificazione dei Poli strategici nazionali (PSN)

La procedura di qualificazione dei Poli strategici nazionali è articolata in cinque fasi:

- A) identificazione dei soggetti candidabili e presentazione della domanda di qualificazione;
- B) attività istruttoria;
- C) approvazione dei PSN da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscrizione nell'Elenco nazionale dei PSN;
- D) sottoscrizione del Protocollo d'intesa con AgID;
- E) monitoraggio dell'Elenco nazionale dei PSN.

A. Identificazione dei soggetti candidabili e presentazione della domanda di qualificazione.

L'identificazione dei soggetti candidabili a PSN avviene nei casi in cui le risultanze del Censimento del patrimonio ICT della PA evidenzino la sussistenza dei requisiti specificati nel dettaglio all'allegato B - Requisiti preliminari per l'identificazione dei soggetti candidati a PSN della presente circolare. Nei casi di effettiva candidabilità, AgID comunicherà formalmente alla PA che è stata identificata quale soggetto candidabile a PSN. Solo ed esclusivamente i soggetti identificati quali candidabili a PSN, se interessati, possono presentare formale istanza all'Agenzia per il conseguimento dell'idoneità a Polo strategico nazionale.

L'istanza dovrà essere redatta in lingua italiana e, ai sensi degli articoli 21-22 del CAD, predisposta in formato elettronico o fornita in copia e sottoscritta, con firma digitale o firma elettronica qualificata, dal responsabile del censimento, secondo lo schema pubblicato sul sito dell'Agenzia, e dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata di AgID, al seguente indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it.

Con le medesime modalità dovrà essere altresì predisposta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati nel questionario.

I candidati, inoltre, dovranno dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per erogare i servizi sopra qualificati e l'utilizzo di personale dotato di conoscenze specifiche e competenze necessarie per i servizi che si candidano ad erogare, nonché comprovare l'applicazione di procedure e metodologie conformi a tecniche consolidate.

B. Attività istruttoria.

L'istruttoria relativa alle candidature e la valutazione della documentazione prodotta a corredo sono effettuate dall'Agenzia in via preliminare sulla base delle risultanze del questionario nell'ambito del censimento del patrimonio ICT della PA.

AgID si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese nel questionario anche attraverso l'incrocio delle informazioni presenti in altre banche dati (a titolo esemplificativo: banca dati della Ragioneria dello Stato e dell'Istituto nazionale di statistica).

L'Agenzia controlla la sussistenza dei requisiti previsti e la veridicità di quanto dichiarato nei documenti depositati a corredo dell'istanza.

La valutazione dei requisiti è effettuata da AgID tramite proprio personale e/o soggetti terzi specificamente incaricati dall'Agenzia stessa, secondo quanto indicato nell'allegato A - Processo di valutazione dell'idoneità dei soggetti candidati a PSN della presente circolare.

Terminata la verifica, l'Agenzia potrà dichiarare l'idoneità dell'amministrazione oppure potrà respingerla, qualora l'attività istruttoria abbia dato esito negativo.

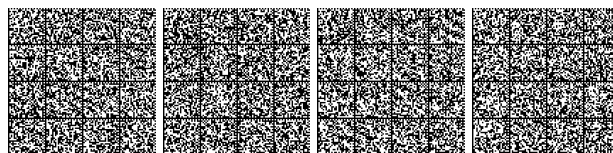
Se l'attività istruttoria evidenzia difformità coltabili entro tempi ragionevoli rispetto alle strategie nazionali e con investimenti opportunamente identificati e quantificati, l'Agenzia emanerà un provvedimento motivato di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. In tal caso l'amministrazione candidata dovrà elaborare uno specifico Piano di adeguamento alle prescrizioni comunicate da AgID, che ne verifica la fattibilità tecnica ed economica ed effettua nuova istruttoria, al termine della quale potrà definitivamente accogliere la richiesta di candidatura o respingerla con provvedimento di diniego. In questo caso, il soggetto non potrà presentare una nuova richiesta finché permangano le cause che hanno determinato il mancato accoglimento della precedente.

C. Elezione dei soggetti a PSN e iscrizione nell'Elenco nazionale dei PSN.

A seguito dell'accoglimento della candidatura, AgID inserisce la PA candidata nell'elenco dei soggetti dichiarati idonei ad essere eletti a PSN e trasmette tale elenco alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, sulla base di valutazioni d'interesse nazionale, procede all'emissione del decreto d'approvazione.

L'iscrizione del soggetto nell'Elenco dei PSN diviene efficace a decorrere dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto d'approvazione.

Tutti i Data center qualificati da AgID che afferiscono ai PSN inseriti nell'Elenco nazionale sono considerati tra le «infrastrutture critiche» rilevanti per la sicurezza nazionale.



D. Sottoscrizione del Protocollo d'intesa con AgID.

Dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'Elenco nazionale dei PSN, AgID stipula con le amministrazioni ivi inserite specifici protocolli di intesa, contenenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- oggetto/finalità del protocollo (es: servizi da erogare alle amministrazioni aderenti);
- obblighi del Polo strategico nazionale;
- condizioni economiche e modalità di fatturazione dei servizi erogati;
- livelli minimi di servizio garantiti;
- aderenza ai requisiti tecnico-organizzativi del modello strategico del Cloud della PA;
- durata dell'accordo;
- compiti, ruoli e responsabilità (di AgID, del PSN e delle amministrazioni clienti);
- clausole di risoluzione.

Il Protocollo d'intesa contiene inoltre l'eventuale percorso di adeguamento normativo, tecnico ed organizzativo a cui le PA dovranno aderire per regolare la loro qualificazione e mettere a disposizione delle altre PA le risorse ICT e gli spazi di cui sono proprietarie.

A seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa i PSN potranno stipulare, sulla base di quando indicato nella Convenzione, specifici contratti di servizio con le altre amministrazioni.

E. Monitoraggio dei PSN.

I PSN sono sottoposti a verifica periodica da parte di AgID, che redigerà un rapporto sulle risultanze dell'attività di monitoraggio con due possibili esiti:

- positivo: mantenimento dei requisiti d'idoneità e permanenza nell'Elenco nazionale dei PSN;
- negativo: perdita dei requisiti d'idoneità, relativa comunicazione al soggetto interessato della riclassificazione del proprio Data center nel gruppo A o B e conseguente eliminazione dall'Elenco nazionale dei PSN.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento, procederà alla cancellazione del soggetto dall'Elenco nazionale dei PSN. Al fine del mantenimento dell'idoneità, tutti i PSN sono obbligati a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni evento che modifichi i propri requisiti.

Disposizioni transitorie e finali.

Una volta completato il Censimento del patrimonio ICT, si procederà alla valutazione delle necessità IT infrastrutturali nell'ambito del Piano triennale e, in funzione del processo di razionalizzazione, verranno proposti i PSN da qualificare. Non è previsto un numero minimo di PSN da eleggere, ovvero, in assenza dei requisiti richiesti, sarà possibile anche non eleggere alcun PSN.

Si specifica altresì che, ai sensi della circolare AgID 24 giugno 2016, n. 2, come richiamata dal Piano triennale (cfr: paragrafo 3.1.3. Linee di azione - azione 1), in materia di spesa le PA non possono effettuare spese o in-

vestimenti in materia di Data center, ma — previa approvazione di AgID — possono procedere agli adeguamenti dei propri Data center esclusivamente al fine di:

- evitare problemi di interruzione di pubblico servizio (inclusi gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi, in applicazione delle regole AgID Basic Security Controls);

- anticipare processi di dismissione dei propri Data center per migrare al Cloud della PA;

- consolidare i propri servizi sui Data center di altre PA per ottenere economie di spesa.

Attraverso una procedura informatica dedicata, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, sarà possibile sottoporre la richiesta d'approvazione che dovrà essere redatta in lingua italiana e, ai sensi degli articoli 21-22 del CAD, predisposta in formato elettronico, o fornita in copia e sottoscritta con firma digitale, o firma elettronica qualificata, dal responsabile del censimento.

La richiesta dovrà essere corredata da specifica relazione sottoscritta digitalmente dal responsabile del censimento e dovrà contenere:

- la descrizione tecnico-economica delle attività che comportano la spesa e/o l'investimento oggetto d'approvazione corredata da un'adeguata motivazione dell'impossibilità di migrare al Cloud della PA.

Sono esclusi dalla richiesta di approvazione gli adeguamenti che prevedono acquisti nei seguenti ambiti:

- progetti di ricerca a titolarità di istituzioni universitarie e/o enti di ricerca;

- sistemi a supporto della diagnostica clinica.

Nelle more dell'attivazione della piattaforma dedicata alla gestione delle richieste d'approvazione ai sensi del Piano triennale, i soggetti che intendono sottoporre ad approvazione di AgID la spesa e/o gli investimenti per gli adeguamenti dei Data center in uso, possono inviare formale richiesta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it indicando nell'oggetto: «richiesta adeguamento data center».

I progetti di regioni o comuni che prevedono adeguamenti dei Data center in uso già valutati da AgID e inseriti nei protocolli di intesa per l'accompagnamento dell'esecuzione del Piano triennale dell'amministrazione, sono da ritenersi approvati e non devono pertanto essere sottoposti all'iter descritto.

La presente circolare entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

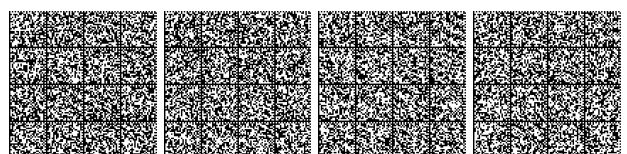
Allegati:

- allegato A - Processo di valutazione dell'idoneità dei soggetti candidati a PSN;

- allegato B - Requisiti preliminari per l'identificazione dei soggetti candidati a PSN.

Roma, 30 novembre 2017

Il direttore generale: SAMARITANI



PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEI SOGGETTI CANDIDATI A PSN



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Art. 6 Procedura di qualificazione dei Poli Strategici Nazionali)

Il processo di valutazione dell'idoneità dei soggetti candidati a PSN, di cui alla Fase B dell'articolo 6 della presente Circolare, sarà effettuato dall'Agenzia per l'Italia Digitale attraverso specifici *Gruppi di Verifica*, composti da un numero variabile di membri (anche esterni) in possesso di diverse competenze specialistiche in relazione alle differenti esigenze che dovessero manifestarsi.

La valutazione sarà effettuata attraverso approfondite analisi documentali ed eventuali verifiche *in loco* presso i Data Center di proprietà dei soggetti candidati, con lo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti di capacità, eccellenza tecnica, economica ed organizzativa.

Per effettuare le attività di valutazione, il Gruppo di Verifica utilizzerà un'apposita *Lista di Riscontro* contenente i principali requisiti previsti dalle norme e dagli standard internazionali di riferimento.²

Le analisi documentali precederanno, di norma, l'eventuale visita *in loco* e saranno condotte a partire dai dati inviati dal soggetto candidato, tramite il Questionario e sulla base della documentazione aggiuntiva che l'Agenzia si riserva di richiedere.

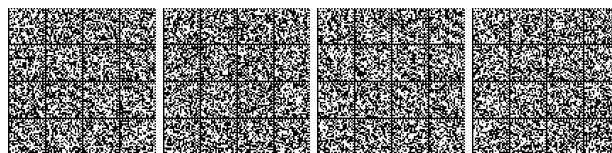
Le eventuali verifiche *in loco* saranno condotte secondo i principi della norma UNI EN ISO 19011:2013 e s.m.i.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal soggetto candidato, per ciascuna verifica *in loco* il Gruppo di Verifica predispone un Piano di verifica - trasmesso da AgID al Responsabile del Censimento almeno 48 ore prima della data prevista per l'inizio delle attività di verifica - contenente:

- a. documenti, obiettivi e ambito della verifica di riferimento;
- b. tipologie di documenti di riscontro che dovranno essere esibiti nel corso della visita;
- c. data di inizio delle attività di verifica e modalità di svolgimento;
- d. stima del tempo e della durata delle attività;
- e. composizione del gruppo di verifica, indicazione del responsabile ed indicazione dei ruoli di eventuali accompagnatori.

Ricevuto il Piano di Verifica, il Responsabile del Censimento adotta ogni azione per rendere disponibili personale, strumenti, documenti e quant'altro necessario per l'esecuzione della verifica e invia ad AgID ogni comunicazione utile allo scopo.

² A titolo esemplificativo: Norme ISO applicabili per servizi cloud, su sicurezza, ambiente ed energia; Norme ISO generali per i data center e standard ANSI sulla costruzione dei data Center



A completamento della fase di pianificazione, il Gruppo di Verifica predispone i documenti di lavoro, che possono comprendere: liste di riscontro, piani di campionamento e moduli per la registrazione delle informazioni, delle risultanze della verifica e delle riunioni.

Il momento di inizio delle attività è ufficializzato in un incontro del Gruppo di Verifica con il Responsabile del Censimento della PA candidata o con persona da questi formalmente incaricata; ove appropriato, partecipano all'incontro i responsabili delle funzioni o dei processi da sottoporre a verifica. Lo scopo della riunione di apertura è di riepilogare il Piano di Verifica, fornire una breve sintesi di come verranno eseguite le attività, confermare i canali di comunicazione.

Nel corso della verifica si provvede a raccogliere e verificare le informazioni necessarie. Solo le informazioni verificabili possono costituire evidenze e sono oggetto di registrazione.

I metodi per raccogliere informazioni possono comprendere: interviste, liste di riscontro, osservazione di attività, riesame dei documenti.

A conclusione della raccolta e dell'esame delle informazioni, il Gruppo di Verifica predispone un Rapporto di Verifica che viene firmato da AgID e, per presa visione, dal Responsabile del Censimento della PA candidata.

Il Rapporto di Verifica, fornisce una completa registrazione delle attività svolte ed include o può far riferimento a titolo esemplificativo:

- al Piano di Verifica;
- all'elenco dei partecipanti del soggetto candidato;
- all'elenco della documentazione esaminata;
- alla sintesi del processo di verifica comprendente anche le eventuali criticità riscontrate, quali opinioni divergenti o aree non coperte o documentazione non esaustiva;

La verifica è completata quando tutte le attività descritte nel piano sono state attuate.

I rapporti di verifica e le ulteriori registrazioni delle attività di verifica, che possono includere verbali riunioni, liste di controllo compilate, documentazione raccolta in fase di verifica, sono conservati da AgID nel rispetto della normativa vigente in materia.



REQUISITI PRELIMINARI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CANDIDABILI A PSN

**Agenzia per l'Italia Digitale***Presidenza del Consiglio dei Ministri*

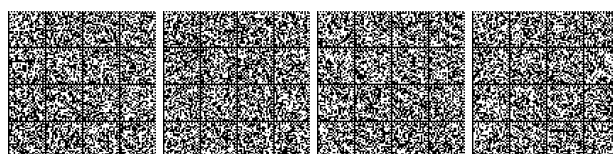
La tabella seguente riporta i requisiti preliminari in base ai quali l'Agenzia procederà all'avvio dell'istruttoria di cui all'art. 6, lett. B) della presente Circolare.

AgID, al fine del conseguimento dell'idoneità da parte del soggetto candidato, si riserva di prendere in considerazione ulteriori fattori tra i quali, a titolo esemplificativo: la posizione geografica in relazione a diversi profili di rischio (idrogeologico, sismico, alluvionale, attentati); la disponibilità di infrastrutture (alimentazione elettrica e idrica, dorsali di connettività); le caratteristiche della struttura degli edifici ospitanti i Data center e degli spazi circostanti; ulteriori vincoli di natura organizzativa, tecnologica e infrastrutturale anche in relazione al mutamento del contesto tecnologico e normativo.

Livello 1	Livello 2	ID	Requisiti Preliminari
Aspetti Organizzativi e Gestionali	Norme/ Procedure/ Presidio	1	L'Ente deve aver formalmente adottato procedure per la gestione dei servizi IT, ad esempio ISO 20000.
		2	L'Ente deve aver formalmente adottato procedure per la gestione della Business Continuity, ad esempio ISO 22301.
		3	L'Ente deve aver formalmente adottato procedure per la gestione della sicurezza IT, ad esempio ISO 27001.
		4	Il Data Center è gestito da un'organizzazione che assicura turni operativi 24/7/365.
Aspetti Infrastrutturali	Generale DC	5	Gli immobili in cui sono situati i Data Center devono essere nella disponibilità esclusiva dell'Ente sulla base di uno dei seguenti titoli di possesso: 1. Proprietà; 2. locazione/ comodato da altra PA o Demanio; 3. leasing immobiliare con possibilità di riscatto; 4. locazione o possesso da privato con contratti di tipo "rent to buy" o "vendita con patto di riservato dominio".
		6	I Data Center devono essere utilizzabili anche da altri Enti, ad esempio in modalità housing/hosting.
		7	L'indice di disponibilità del singolo Data Center nell'ultimo anno (2016) deve essere stata almeno pari al 99,98 % (come rapporto tra le ore di disponibilità del data center e le ore totali di servizio del data center) al netto dei fermi programmati e almeno pari al 99,6% comprendendo i fermi programmati.
	Architettura DC	8	Il Data Center deve essere stato progettato secondo standard di riferimento infrastrutturali, ad esempio ANSI/BICSI 002 o analoghi.
		9	L'ente deve avere adottato formalmente procedure per la gestione delle emissioni dei gas prodotti dai suoi Data Center (es. ISO 14064), o per la gestione dell'energia dei propri Data



Livello 1	Livello 2	ID	Requisiti Preliminari
			Center (es. ISO 50001), o per la gestione ambientale dei propri Data Center (es. ISO 14001)
		10	Il Data Center deve possedere capacità libera in termini di superficie, cablaggio di rete, potenza elettrica, condizionamento d'aria, per poter ospitare installazioni hardware aggiuntive.
	Struttura DC	11	Nei locali ospitanti i Data Center sono presenti pavimenti flottanti
	Anti-incendio	12	I Data Center sono provvisti di impianto di segnalazione antincendio
		13	I Data Center sono in possesso di certificato di agibilità e di certificato CPI (Certificato protezione incendi rilasciato dai VV.FF.) in corso di validità
	Accesso locali	14	Nei locali ospitanti i Data Center sono presenti zone ad accesso fisico controllato
	Gruppi elettrogeni e raffreddamento	15	Tutti i server dei Data Center sono connessi ad apparati per la continuità elettrica (UPS)
		16	I singoli Data Center posseggono una linea secondaria di alimentazione gestita da gruppi elettrogeni
		17	Esiste una ridondanza parallela dei gruppi elettrogeni di tipo N+1 o superiore
		18	Il sistema di raffreddamento riesce a mantenere la temperatura sotto controllo anche durante la perdita dell'alimentazione elettrica principale
Aspetti Tecnologici	Connessione	19	I Data Center sono predisposti per supportare servizi di rete anche in modalità IPV6 (dual-stack IPv4-IPv6)
	DR e BC	20	È stato predisposto un Piano di Disaster Recovery
		21	È stato predisposto un piano per la Continuità Operativa
		22	Sono state adottate formali procedure di emergenza in caso di indisponibilità parziale dei servizi
Aspetti Economico Finanziari	Spese	23	L'Ente ha valorizzato le voci di spesa della sezione 6 "Voci di Spesa" del Questionario (per il periodo 2013-2016)



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico e Colecalciferolo EG»

Estratto determina n. 1952/2017 del 27 novembre 2017

Medicinale: ACIDO ALENDRONICO e COLECALCIFEROLO EG

Titolare AIC: EG S.p.A., Via Pavia 6, 20136 Milano.

Confezioni:

044731014 «70 mg/2.800 UI compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

044731026 «70 mg/2.800 UI compresse» 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

044731038 «70 mg/5.600 UI compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

044731040 «70 mg/5.600 UI compresse» 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

Principio attivo:

Ogni compressa da 70 mg/2.800 UI contiene 70 mg di acido alendronico come alendronato sodio triidrato e 70 microgrammi (2.800 UI) di colecalciferolo (vitamina D3).

Ogni compressa da 70 mg/5.600 UI contiene 70 mg di acido alendronico come alendronato sodio triidrato e 140 microgrammi (5.600 UI) di colecalciferolo (vitamina D3).

Eccipienti:

Lattosio anidro

Cellulosa microcristallina

Croscarmellosa sodica

Magnesio stearato

Olio di girasole raffinato

Butilidrossitoluene (BHT)-E321

Gelatina

Saccarosio

Amido di mais

Magnesio silicato di alluminio

Rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion street Pallini 15351 Attiki, Grecia

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel, Germania

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36 1190 Wien, Austria

Controllo dei lotti:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel, Germania

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion street Pallini 15351 Attiki, Grecia

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia

Confezionamento primario e secondario:

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion street Pallini 15351 Attiki, Grecia

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel, Germania

LAMP SAN PROSPERO S.p.A., Via della Pace, 25/A 41030 San Prospero (Modena), Italia

Confezionamento secondario:

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36 1190 Wien, Austria

S.C.F. S.N. C. DI GIOVENZANA ROBERTO E PELIZZOLA MIRKO CLAUDIO, Via Barbarossa, 7 26824 Cavenago D'Adda (LO), Italia

De Salute S.R.L., Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR), Italia

TTCproduction GmbH, Klagenfurter Straße 311 9462 Sankt Leonhard, Austria

Syseam, S.A., Agricultura, 29 F 08440 Viladecans (Barcelona), Spagna

Produzione principio attivo:

Colecalciferolo

Pharmathen International S.A., Province Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia

Fermenta Biotech Limited, Village Takoli, District: Mandi, Nagwain, Himachal Pradesh 175 121, India

Alendronato

Medichem S.A., Poligono Industrial De Celra, Girona 17460, Spagna

Indicazioni terapeutiche:

Acido alendronico e colecalciferolo EG 70 mg/ 2.800 UI è indicato per il trattamento dell'osteoporosi post-menopausale in donne che sono a rischio di insufficienza di vitamina D. Acido alendronico e colecalciferolo EG riduce il rischio di fratture vertebrali e all'anca.

Acido alendronico e colecalciferolo EG 70 mg/ 5.600 UI è indicato per il trattamento dell'osteoporosi post-menopausale in donne che non sono in trattamento con integratori di vitamina D e sono a rischio di insufficienza di vitamina D. Acido alendronico e colecalciferolo EG riduce il rischio di fratture vertebrali e all'anca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«70 mg/5.600 UI compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044731038;

Classe di rimborsabilità: A (nota 79);

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,27.

Confezione:

«70 mg/2.800 UI compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044731014;

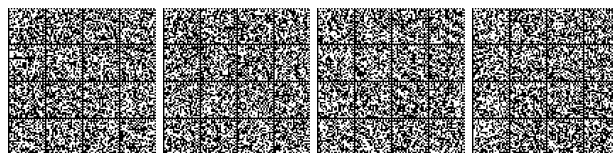
Classe di rimborsabilità: A (nota 79);

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,44;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,71.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Acido Alendronico e Colecalciferolo EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).



Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Alendronico e Colecalciferolo EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08300

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 1954/2017 del 27 novembre 2017

Medicinale: TENOFOVIR DISOPROXIL DR. REDDY'S

Titolare AIC:

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd.,
6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD
Regno Unito

Confezioni:

044973016 - 245 mg compresse rivestite con film 30 (1×30) compresse in flacone HDPE;

044973028 - 245 mg compresse rivestite con film 90 (3×30) compresse in flacone HDPE.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

245 mg di tenofovir disoproxil (come succinato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Lattosio anidro

Cellulosa microcristallina 112 (E460)

Amido pregelatinizzato (mais)

Croscarmellosa sodica

Magnesio stearato (E470b)

Film di rivestimento

Lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132)

Titanio diossido (E171)

Alcol polivinilico (E1203)

Macrogol 3350 (E1521)

Talco (E553b)

Rilascio lotti:

Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056, Cipro

Controlli lotti:

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd - 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD, Regno Unito

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker GmbH - Im Maisel 14, Eschborn, 65232, Germania

SGC Institut Fresenius GmbH - Carl-Mannich Str. 20, Taunusstein, 65670, Germania

SGC Institut Fresenius GmbH - Tegeler Weg 33, Berlin, 10589, Germany

Pharbil Pharma GmbH - Reichenberg Straße 43, Bielefeld, 33605, Germania

Pharmadox Healthcare Ltd - KW20A, Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056, Cipro

Produzione del prodotto finito:

Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056, Cipro

Confezionamento primario e confezionamento secondario:

Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056, Cipro

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd - 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD, Regno Unito

Confezionamento secondario:

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, Kleinostheim, 63801, Germania

Depo-Pack S.N.C. di Del Deo Silvio e C. - Via Morandi 28, Saranno (VA), 21047, Italia

Pharbil Waltrip GmbH - Im Wirrigen 25, Waltrip, 45731, Germania

Next Pharma Logistics GmbH - Eichenbusch 1, Werne, 59368, Germania

Produzione principio attivo:

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd - 99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, 318000, Cina

Indicazioni terapeutiche:

Infezione da HIV-1

«Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's» 245 mg compresse rivestite con film è indicato, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti infetti da HIV-1.

Negli adulti, la dimostrazione dei benefici di tenofovir nell'infezione da HIV-1 è fondata sui risultati di uno studio in pazienti non pretrattati, inclusi pazienti con alta carica virale (>100.000 copie/ml) e studi in cui tenofovir è stato aggiunto alla terapia di base ottimizzata (principalmente triplice terapia) in pazienti precedentemente trattati con medicinali antiretrovirali che avevano presentato risposta virologica precoce insufficiente (<10.000 copie/ml, la maggior parte dei pazienti aveva <5.000 copie/ml).

«Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's» 245 mg compresse rivestite con film è anche indicato per il trattamento di adolescenti di età compresa tra 12 e <18 anni, infetti da HIV-1, resistenti agli NRTI o nei quali i medicinali di prima linea esercitano effetti tossici.



La scelta di utilizzare «Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's» per trattare pazienti infetti da HIV-1 con precedenti esperienze di trattamento con antiretrovirali si deve basare sui risultati di test individuali di resistenza virale e/o sulle terapie pregresse.

Infezione da epatite B

«Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's» 245 mg compresse rivestite con film è indicato per il trattamento dell'epatite B cronica in adulti con:

- malattia epatica compensata, con evidenza di replicazione virale attiva, livelli sierici di alanina amino transferasi (ALT) persistentemente elevati ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o di fibrosi (vedere paragrafo 5.1);
- evidenza di virus dell'epatite B resistente alla lamivudina (vedere paragrafi 4.8 e 5.1);
- malattia epatica scompensata (vedere paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1).

«Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's» 245 mg compresse rivestite con film è indicato per il trattamento dell'epatite B cronica in adolescenti di età compresa tra 12 e <18 anni con:

- malattia epatica compensata ed evidenza di malattia immunitaria attiva, ad esempio replicazione virale attiva, livelli sierici persistentemente elevati di ALT ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o di fibrosi (vedere paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

245 mg compresse rivestite con film 30 (1×30) compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 044973016;

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 66,26;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 109,36.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08302

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Carbidopa e Levodopa Accord».

Con la determinazione n. aRM - 172/2017 - 3029 dell'8 novembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Accord Healthcare Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CARBIDOPA E LEVODOPA ACCORD;

confezioni:

A.I.C. n. 043067014; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067026; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067038; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067040; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 49 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067053; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067065; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067077; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067089; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067091; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067103; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067115; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 196 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067127; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067139; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 300 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043067141; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 043067154; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in flacone;

A.I.C. n. 043067166; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 043067178; descrizione: «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe.



Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A08340

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topotecan Kabi».

Con la determinazione n. aRM - 173/2017 - 3142 dell'8 novembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Fresenius Kabi Oncology PLC, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TOPOTECAN KABI;

confezioni:

A.I.C. n. 041234016; descrizione: «4 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 041234028; descrizione: «4 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 041234030; descrizione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml;

A.I.C. n. 041234042; descrizione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 1 ml;

A.I.C. n. 041234055; descrizione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml;

A.I.C. n. 041234067; descrizione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 4 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A08341

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Fresenius».

Con la determinazione n. aRM - 174/2017 - 2829 dell'8 novembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LINEZOLID FRESENIUS.

Confezione: 042359012.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister CARTA/PET/AL/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A08342

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 175/2017 - 3468 dell'8 novembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Gekofar S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezioni e descrizioni:

041267016 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse. Paese di provenienza: Spagna;

041267028 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse. Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: MAALOX.

Confezione e descrizione: 041615016 - «plus compresse masticabili» 30 compresse. Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: DULCOLAX.

Confezione e descrizione: 041678018 - «5 mg compresse rivestite» blister 24 compresse rivestite. Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: TRIATEC.

Confezione e descrizione: 043223015 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili. Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: STILNOX.

Confezione e descrizione: 041252026 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse. Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: NASONEX.

Confezione e descrizione: 042716011 - «spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo». Paese di provenienza: Romania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte di confezioni dei medicinali revocate, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A08343

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Actavis PTC».

Con la determinazione n. aRM - 176/2017 - 2999 del 10 novembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Actavis Group PTC EHF, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: OLANZAPINA ACTAVIS PTC.

Confezioni e descrizioni:

040564015 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564027 - «5 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564039 - «5 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564041 - «5 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564054 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564066 - «5 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564078 - «5 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564080 - «5 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564092 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564104 - «10 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564116 - «10 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564128 - «10 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564130 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

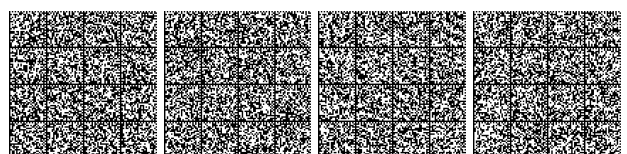
040564142 - «10 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564155 - «10 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564167 - «10 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564179 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564181 - «15 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;



040564193 - «15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564205 - «15 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564217 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564229 - «15 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564231 - «15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564243 - «15 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564256 - «20 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564268 - «20 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564270 - «20 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister CA/PETP/AL/AL;

040564282 - «20 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564294 - «20 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564306 - «20 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564318 - «20 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040564320 - «20 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A08344

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del movimento politico «Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DI «ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA»

I - PRINCIPI E SOGGETTI DELLA DEMOCRAZIA INTERNA

Art. 1.

Principi della democrazia interna

1. È costituita l'associazione denominata «Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista» con sede legale in Roma, via Zanardelli n. 34, in sigla «MDP» e con la seguente descrizione del simbolo: articolo uno movimento democratico e progressista disegnato su campo bianco, composto dalle parole: «articolo», «uno», «movimento democratico e progressista». La parola «articolo» scritta in minuscolo in carattere di colore verde sormonta la parola «uno» scritto in rosso in maiuscolo. Le due parole sono allineate a sinistra e la parola «articolo» si estende dalla «u» di «uno» fino alla prima asta verticale della «n». La descrizione «movimento democratico e progressista» in corsivo nero è posta per esteso sotto la parola «uno» lungo tutta la sua larghezza. Le rappresentazioni grafiche sono allegate al presente statuto sotto la lettera «A».

2. MDP è una organizzazione politica libera, laica, aperta e democratica. Si ispira alla Costituzione ed è costituita ai sensi dell'art. 49 della Costituzione da iscritti. È fondata sui principi della eguaglianza, libertà, solidarietà, parità di genere e delle pari opportunità. Promuove la dignità del lavoro quale fondamento dello sviluppo della persona e della comunità, il buon governo, la giustizia sociale, la correttezza e trasparenza degli atti, la diffusione e l'incremento dei saperi e della cultura, nonché la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica, delle cittadine e dei cittadini dell'Unione europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti a ogni livello.

3. MDP ha come proposito quello di concorrere, insieme con altre associazioni, movimenti e partiti politici alla costituzione di un largo e plurale campo di centro sinistra, in grado di proporsi di governare su basi nuove il Paese, di operare le riforme necessarie con equità, di lottare contro le disuguaglianze sociali ed economiche, di promuovere un moderno *welfare* nello Stato sociale di diritto, di garantire la soddisfazione dei bisogni primari della generalità dei cittadini e di premiare i capaci e i meritevoli, nonché di vincere anche dal punto di vista culturale la sfida nei confronti del centrodestra e dell'ondata populista che in Italia e in Europa ha i segni regressivi della divisione e contrapposizione sociale.

4. MDP considera valore principale la persona e i suoi diritti. Riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'identità e orientamento di genere, l'orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai diversi popoli. Si ispira a valori e comportamenti in grado di colmare il divario tra cittadini e politica.

5. MDP pone a base della sua organizzazione l'idea di politica come servizio, sviluppando tale concetto su tre fondamenti:

attenzione alle disuguaglianze sociali, alle aree e ai soggetti investiti da condizioni di vecchie e nuove povertà;

sviluppo sostenibile e difesa e valorizzazione dell'ambiente, anche come leva di un diverso tipo di crescita economica e sociale;

rapporto equo e rispettoso tra le generazioni.

6. MDP assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tale fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei circoli, si avvarrà di un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno, a fare proposte e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. MDP rende accessibili e visibili *on web* tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche e sul bilancio. Gli iscritti potranno essere consultati su questioni di interesse nazionale.

7. MDP promuove la parità di genere nella attività politica a tutti i livelli.

Art. 2.

Soggetti fondamentali della vita democratica del movimento

1. MDP promuove l'adesione libera, pubblica e trasparente sia di singole personalità del territorio che di associazioni, reti e soggetti collettivi largamente riconosciuti nel territorio. Ai fini del presente statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.

2. Per «iscritte/iscritti» si intendono le persone che, maggiori di quattordici anni, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al movimento aderendo così al presente statuto e ai regolamenti interni.

3. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:

partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del movimento;

eleggere il segretario nazionale e gli altri organismi dirigenti per cui è prevista la elezione da parte degli iscritti;

esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organismi dirigenti;

conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

partecipare all'attività e all'iniziativa politica di MDP e dei suoi circoli;



ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento di garanzia.

4. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:

contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e dell'iniziativa politica di MDP;

contribuire al sostegno economico di MDP;

rispettare il presente statuto e i regolamenti;

favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini a MDP.

5. L'iscrizione è annuale, la validità corrisponde all'anno solare. L'iscrizione è presupposto essenziale per l'esercizio dei diritti dell'iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l'iscritta/iscritto fa parte.

6. Per «elettrici/elettori» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non al movimento, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del movimento e di sostenerlo. Essi, iscritti in un apposito albo, possono concorrere alle scelte politico-programmatiche e alle candidature alle cariche istituzionali attraverso una consultazione sulla base di una specifica delibera approvata, a maggioranza degli aventi diritto, dall'organismo territorialmente competente.

II - FORMAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO, COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI ELEZIONE E FUNZIONI DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI NAZIONALI

Art. 3.

Segretario e segreteria nazionale

1. Il segretario nazionale dirige e coordina MDP ed esercita la sua funzione sulla base del documento approvato al momento della sua elezione al congresso nazionale.

2. Il segretario nazionale viene eletto dagli iscritti secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il mandato dura tre anni ovvero fino al successivo congresso nazionale se indetto precedentemente.

4. Se il segretario cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato o convocare il congresso nazionale. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea nazionale o dalla direzione nazionale, l'assemblea nazionale può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. A questo fine, il presidente dell'assemblea convoca la stessa per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede alla convocazione del congresso nazionale.

5. Il segretario nazionale gestisce l'utilizzo del simbolo di MDP, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.

6. La segreteria nazionale è nominata del segretario. È organo collegiale, ha funzioni esecutive e viene convocata dal segretario. È composta da otto componenti oltre al segretario stesso.

Art. 4.

Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è eletta dal congresso nazionale, il numero dei suoi componenti è di duecentocinquanta membri, ne fanno parte di diritto il segretario nazionale e i parlamentari eletti iscritti al movimento. Nel caso di dimissioni o decadenze di membri dell'assemblea nazionale eletti dal congresso, la stessa assemblea potrà, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, procedere alla loro sostituzione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessità politica di aumentare il numero di duecentocinquanta membri dell'assemblea nazionale, la stessa assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, potrà procedere alle cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero previsto dal presente comma.

2. L'assemblea nazionale ha competenza e si esprime in materia di indirizzo politico sui vari aspetti dell'iniziativa politica a carattere na-

zionale e internazionale attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero in casi di necessità e urgenza attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'ufficio di presidenza della stessa o dalla direzione nazionale.

3. Essa può strutturarsi anche in *forum* tematici a carattere temporaneo. I *forum* sono aperti anche a non iscritte/i sulla base di competenze specifiche. I *forum* possono costruire e proporre alla segreteria nazionale momenti pubblici di discussione, quali seminari, conferenze pubbliche, convegni.

4. L'assemblea nazionale approva un regolamento di garanzia ed organizzativo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

5. L'assemblea nazionale approva le liste per le elezioni politiche ed europee.

6. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il presidente dell'assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'assemblea. Il presidente nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'assemblea.

7. L'assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi o, in via straordinaria, su richiesta avanzata al presidente da parte del 30% dei suoi componenti.

8. L'assemblea nazionale, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di *quorum* costitutivi.

9. L'assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sfiduciare il segretario. Se l'assemblea sfiducia il segretario, si procede alla convocazione del congresso nazionale.

Art. 5.

Cariche istituzionali e scelta delle candidature

1. MDP promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, secondo modalità che saranno previste dal regolamento di garanzia ed organizzativo di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto approvato dall'assemblea nazionale.

2. MDP promuove attività di formazione collettiva, quali seminari e momenti di studio, per l'elaborazione collettiva di proposte e indirizzi politico-programmatici, per la crescita di competenze specifiche e articolate al fine di assicurare il rinnovamento dei gruppi dirigenti fondato sulle reali capacità di direzione politica.

3. MDP aderisce al codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.

4. MDP adotta codici di autoregolamentazione, approvati dall'assemblea nazionale, per i gruppi dirigenti, le candidature, le elette e gli eletti.

Art. 6.

Direzione nazionale

1. La direzione nazionale, composta da quaranta membri, ha funzioni esecutive degli indirizzi dell'assemblea nazionale ed è organo di indirizzo politico. È eletta dall'assemblea nazionale tra i propri componenti su proposta del segretario nazionale.

2. Sono inoltre membri di diritto della direzione nazionale: il segretario, il presidente dell'assemblea nazionale, il tesoriere, i segretari regionali e i componenti dell'ufficio di presidenza dei gruppi parlamentari di riferimento.

3. La direzione è convocata dal segretario nazionale, che la presiede e la convoca almeno ogni tre mesi o, in via straordinaria, su richiesta avanzata al segretario da parte del 30% dei suoi componenti. Essa, ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e ai membri della segreteria.

4. La direzione nazionale approva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento nazionale economico.



5. La direzione nazionale interviene in caso di conflitto con gli indirizzi politici generali circa le alleanze alle elezioni amministrative e regionali. In tale caso la direzione può sospendere la decisione dell'organo territoriale competente, programmando un riesame della decisione.

6. Delle decisioni assunte dalla direzione nazionale viene data massima diffusione tramite ogni forma utile a questo scopo.

7. La direzione, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di *quorum* costitutivi.

Art. 7. Congressi

1. Il congresso nazionale di MDP è convocato ogni tre anni. La convocazione del congresso nazionale comporta la convocazione dei congressi delle strutture territoriali. La direzione nazionale elabora un regolamento congressuale nazionale e lo sottopone al voto dell'assemblea nazionale per l'approvazione con la maggioranza dei suoi componenti.

2. Il congresso straordinario può essere richiesto con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell'assemblea nazionale. Il congresso straordinario può essere altresì richiesto con documento motivato e sottoscritto dal 30% del totale delle/degli iscritte/i di almeno cinque regioni al 31 dicembre dell'anno precedente, la presenza delle sottoscrizioni provenienti da una medesima regione non può superare il 30% del totale delle iscritte e degli iscritti. La richiesta presentata alla commissione di garanzia nazionale per la verifica delle sottoscrizioni è ratificata dall'assemblea nazionale.

3. Il congresso straordinario regionale è proposto alla segreteria nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno tre quinti dell'assemblea regionale, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40% del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima regione al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il congresso straordinario di federazione è proposto alla segreteria nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno tre quinti dell'assemblea di federazione, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40% del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima federazione al 31 dicembre dell'anno precedente. Il congresso straordinario dei coordinamenti territoriali è proposto al livello regionale di competenza con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno i tre quinti degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Nei casi previsti dai precedenti comma 3 e 4, la commissione nazionale di garanzia è investita della verifica delle procedure e delle sottoscrizioni.

Art. 8. MDP all'estero

1. Al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale delle/degli italiane/i residenti all'estero, MDP si organizza in un circolo per nazione. Ogni circolo può prevedere una propria articolazione in più città del Paese estero.

2. Le modalità di coordinamento dei circoli all'estero sono demandate al regolamento organizzativo di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto.

III - STRUTTURA TERRITORIALE

Art. 9. Regionale

1. L'assemblea regionale è eletta dal congresso regionale con i delegati eletti dai singoli congressi di federazione e dei coordinamenti territoriali. L'assemblea ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale, la/il segretaria/segretario regionale. L'assemblea regionale su proposta della/del segretaria/segretario regionale elegge un coordinamento regionale e una/un tesoriere/e.

2. L'assemblea regionale approva le liste per le elezioni regionali.

3. Con regolamento, approvato dall'assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello regionale, prevedendo la costituzione degli organismi dirigenti in relazione al numero degli iscritti, fissando una quota massima del 15% complessiva per la presenza di amministratori e rappresentanti istituzionali del movimento nel territorio regionale. Il regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti.

4. La validità del regolamento regionale è subordinato alla coerenza con lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione nazionale di garanzia è competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.

5. L'assemblea regionale, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di *quorum* costitutivi.

Art. 10. Circoli

1. I circoli sono la sede primaria nella quale le/gli iscritte/i partecipano alla vita di MDP. L'assemblea è la riunione di tutte le iscritte e gli iscritti. I circoli possono essere territoriali ovvero di ambito lavorativo, di studio o tematici. I nuovi circoli costituiti al raggiungimento di 20 (venti) iscritte/i per quelli territoriali e 10 (dieci) per gli altri, sono ratificati dal coordinamento regionale o, in caso di inerzia o impossibilità di quest'ultimo, dalla segreteria nazionale.

2. I circoli svolgono i loro congressi ed eleggono la/il coordinatrice/coordinatore, tesoriere/tesoriere e, per i circoli con oltre cento iscritti, un coordinamento secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale.

3. Le attività dei circoli sono aperte a tutti le/gli elettrici/elettori di MDP. I circoli sono luoghi vivi, utili e accoglienti, in cui si realizzano pratiche di mutualismo e cittadinanza attiva. I circoli devono svolgere un numero minimo di attività, avendo come supporto il piano annuale di attività dei territori approvato dalla direzione nazionale e affidato ad ogni federazione o coordinamento territoriale. La valutazione dell'attività dei circoli e della realizzazione del piano annuale è di competenza del coordinamento regionale di concerto con i coordinamenti di federazione o territoriali.

4. L'assemblea del circolo decide la composizione delle liste per le elezioni comunali nei propri comuni, quelle dei propri municipi o circoscrizioni e le alleanze politico-elettorali. In caso di più circoli di uno stesso comune, le liste per le elezioni comunali sono decise dalla riunione congiunta delle assemblee dei circoli, ivi compresi quelli di lavoro, di studio e tematici che insistano nel medesimo comune.

5. L'assemblea dei circoli, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di *quorum* costitutivi.

Art. 11. Federazione e coordinamento territoriale

1. La federazione, di norma a dimensione provinciale salvo diversa deliberazione del coordinamento regionale, coordina le attività dei circoli ed ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza. La costituzione delle federazioni prevede la presenza di un minimo di 100 (cento) iscritte/i e una organizzazione che si articoli in almeno 3 (tre) circoli.

2. Le federazioni svolgono il proprio congresso con i delegati eletti dai singoli congressi di circolo. Il congresso elegge l'assemblea, la quale ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale, la/il segretaria/segretario di federazione. L'assemblea su proposta della/del segretaria/segretario di federazione elegge un coordinamento di federazione e una/un tesoriere/e.

3. Le organizzazioni territoriali provinciali con meno di 100 (cento) iscritte/i o che non articolino la propria organizzazione in almeno 3 (tre) circoli, si costituiscono in coordinamenti territoriali e svolgono un unico congresso a cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i. I congressi dei coordinamenti territoriali eleggono la/il coordinatrice/coordinatore e la/il tesoriere/e, secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale, nonché un coordinamento.

4. Con regolamento, approvato dalla assemblea di federazione a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello di federazione, prevedendo la costituzione degli organismi dirigenti in relazione al numero degli iscritti, fissando una quota massima del 15% complessiva per la presenza di amministratori e rappresentanti istituzionali del movimento nel territorio della federazione. Il regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti.



5. La validità del regolamento è subordinato alla coerenza con lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione nazionale di garanzia è competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.

6. L'assemblea di federazione ha la potestà di allargare la propria composizione ai/alle coordinatori/coordinatrici dei nuovi circoli o in misura non superiore al 30% del totale dei suoi componenti.

7. L'assemblea di federazione può strutturarsi in *forum* tematici. I *forum* sono aperti a tutte le iscritte e tutti gli iscritti e non iscritte/i che intendono contribuire all'iniziativa politica di MDP. I *forum* oltre ad elaborare proposte politiche possono avanzare all'assemblea di federazione proposte di iniziativa politica sui temi di loro competenza. I *forum* tematici sono tenuti a dare notizia delle loro attività (riunioni, documenti, iniziative), sul sito della federazione di MDP di competenza.

8. Ciascuna federazione si dota di un sito web nel quale informa della propria iniziativa, dei documenti politici e dei comunicati agli organi di stampa, dei recapiti, delle attività dei circoli e delle attività dei *forum* tematici.

9. L'assemblea di federazione, decide le alleanze politiche e le liste per le elezioni del comune capoluogo di provincia, previa consultazione dei circoli. Approva e presenta all'assemblea regionale elenchi di candidate e candidati per la composizione della lista circoscrizionale per le elezioni regionali. L'assemblea di federazione è competente a dirimere conflitti politici circa le alleanze elettorali dei comuni.

10. L'assemblea di federazione può demandare ai circoli di competenza, la definizione della lista per le elezioni comunali del capoluogo di provincia non indicato quale città metropolitana dalla legislazione vigente.

11. L'assemblea di federazione, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di *quorum* costitutivi.

Art. 12.

Presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi

1. MDP promuove la presenza delle eventuali minoranze all'interno degli organi collegiali non esecutivi, riservando loro una quota pari ai voti ottenuti nel congresso.

Art. 13.

Commissariamenti

1. Nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei regolamenti o di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, la direzione nazionale, su proposta della segreteria nazionale, può intervenire nei confronti delle strutture di federazione, dei coordinamenti territoriali e delle strutture regionali, adottando i provvedimenti di sospensione/revoca degli organismi dirigenti e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari. Entro centoventi giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocato il relativo congresso, in caso di revoca.

2. Analoga funzione, nei confronti dei circoli è attribuita al coordinamento regionale, sentita la federazione competente.

3. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla commissione nazionale di garanzia, la quale si esprimerà entro sessanta giorni. In assenza di pronuncia entro il termine di cui sopra da parte della commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende revocato.

4. Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano durante la discussione per la formazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento può essere assunto dal segretario nazionale e dovrà essere ratificato dalla segreteria nazionale entro sette giorni.

IV - PRINCIPI GENERALI PER LE CANDIDATURE E GLI INCARICHI

Art. 14.

Incarichi esecutivi di MDP e limiti temporali

1. Per gli incarichi esecutivi negli organismi collegiali nel medesimo livello, federale, regionale e nazionale, è posto il limite di due mandati congressuali pieni.

2. Il limite del precedente comma è posto altresì per incarichi esecutivi di carattere monocratico.

3. Gli incarichi esecutivi nel movimento sono incompatibili con le cariche di Governo e nelle Giunte regionali e degli altri enti territoriali allo stesso livello (Governo nazionale, Giunte regionali, comunali, etc.). Per i livelli di federazione e di coordinamento territoriale l'incompatibilità è da intendersi con gli incarichi nelle Giunte dei comuni capoluogo.

Art. 15.

Candidature e doveri delle/i elette/i

1. La formazione delle liste deve rispettare i principi del pluralismo e della differenza di genere, le liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili.

2. La direzione nazionale, integrata dai segretari regionali e dai segretari delle federazioni delle aree metropolitane propone i criteri per la definizione delle candidature di Camera, Senato e Parlamento europeo. L'assemblea nazionale li approva. I criteri sono adottati in tempo utile onde garantire la partecipazione democratiche alle scelte.

3. Le/gli elette/i e i nominati aderenti a MDP si impegnano a collaborare lealmente con gli organismi di MDP per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

4. Le/gli elette/i hanno il dovere di contribuire al finanziamento del movimento, versando al movimento una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento economico di competenza è causa di non candidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale e di decadenza dagli organismi dirigenti.

5. Le/gli elette/i hanno il dovere di rendere conto periodicamente alle elettrici e agli elettori e alle/agli iscritte/i della loro attività attraverso il sistema informatico.

6. Non è candidabile ai consigli regionali o al Parlamento nazionale o europeo chi abbia svolto due mandati pieni consecutivi in qualunque delle medesime assemblee elettive. La deroga individuale è possibile per la candidatura ai consigli regionali col voto a maggioranza assoluta dell'assemblea regionale, per la candidatura a parlamento nazionale o europeo col voto a maggioranza assoluta dell'assemblea nazionale. Non è ricandidabile nelle suddette assemblee elettive chi abbia ricoperto tre mandati pieni di consigliera/e regionale o parlamentare nazionale o europeo, anche non consecutivi. La deroga è possibile col voto a maggioranza qualificata di 2/3 dell'assemblea regionale o dell'assemblea nazionale.

V - PRINCIPI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16.

Tesoriera/e nazionale

1. La/il tesoriera/e è eletta/o dalla assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del segretario.

2. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica, il segretario nomina una/un nuova/o tesoriera/e che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'assemblea nazionale.

3. La/il tesoriera/e cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del movimento.

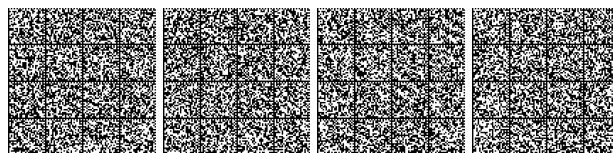
4. La/il tesoriera/e è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario del movimento. La/il tesoriera/e è abilitata/o a riscuotere eventuali finanziamenti pubblici.

5. La/il tesoriera/e ha la rappresentanza legale del movimento ed i poteri di firma per tutti gli atti, attività e rapporti del movimento. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del movimento.

Art. 17.

Comitato di tesoreria

1. Il comitato di tesoreria è formato da cinque componenti. La/il tesoriera/e ne è componente di diritto e lo presiede. Quattro componenti sono eletti dall'assemblea nazionale.



2. Il comitato di tesoreria coadiuva la/il tesoriera/e nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dalla/dal tesoriera/e, e autorizza quest'ultima/o a sottoporli alla direzione nazionale per l'approvazione.

3. Il comitato di tesoreria elabora il regolamento economico da sottoporre all'approvazione della direzione nazionale.

Art. 18.

Bilanci

1. Annualmente la/il tesoriera/e provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del movimento in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla presidenza nazionale entro il termine previsto dalla legge.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno la/il tesoriera/e sottopone al comitato di tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di MDP, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della presidenza nazionale.

4. Il bilancio è predisposto nei tempi, forme e modalità indicati dal comitato di tesoreria, anche dai tesorieri di federazione e dei coordinamenti territoriali ed è approvato dalle rispettive assemblee. A livello di circolo il bilancio è predisposto dalla/dal tesoriera/e, eventualmente coadiuvata dalla/dal tesoriera/e provinciale, e sottoposto al voto dell'assemblea del circolo medesimo.

5. Il bilancio della struttura regionale è redatto secondo modelli predisposti dal comitato di tesoreria e deve essere approvato dall'assemblea regionale entro il 30 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni dall'approvazione al tesoriere nazionale. Nel caso in cui l'assemblea regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, il tesoriere nazionale nomina un commissario *ad acta* che provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla assemblea regionale per l'approvazione. Il tesoriere propone alla direzione nazionale il criterio di ripartizione delle risorse alle articolazioni territoriali, con criteri di solidarietà tenendo in considerazione la contingente presenza di eletti e amministratori nei livelli territoriali.

6. I circoli, le federazioni e i regionali hanno ciascuno la propria autonomia amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale.

Art. 19.

Collegio sindacale

1. La direzione nazionale nomina un collegio sindacale composto di due componenti. Le/i sindaci sono scelti fra soggetti iscritte/i all'Albo dei revisori contabili.

2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile.

3. Le/i sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Art. 20.

Patrimonio, utili di gestione, quota associativa

1. In conformità alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

MDP e ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della associazione, salvo diverse disposizioni di legge;

in caso di scioglimento di MDP, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sarà devoluto a MDP nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

VI - PROCEDURE E ORGANI DI GARANZIA

Art. 21.

Commissioni di garanzia

1. L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello statuto e dai regolamenti da questo previsti, venga meno ai principi ispiratori di MDP, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti sono svolte dalla commissione nazionale di garanzia, dalle commissioni di garanzia regionali e federali. Le commissioni di garanzia regionali hanno anche competenza rispetto ai coordinamenti territoriali. Ogni congresso elegge le commissioni di garanzia competenti. Ciascuna iscritta/o può presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Per le controversie a livello di circolo è sempre competente, in prima istanza, la commissione di federazione o quella regionale per i circoli facenti parte dei coordinamenti territoriali. Il numero massimo dei componenti non può superare il 10% dei componenti dell'assemblea elette dai congressi.

3. Avverso le commissioni è sempre ammesso il ricorso all'organismo di garanzia superiore sulla base delle rispettive competenze.

4. Ciascuna commissione di garanzia elegge al suo interno una/un presidente e nel caso di quella nazionale anche una presidenza. Alla elezione del presidente si applica il limite dei due mandati congressuali pieni.

5. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome e dell'onorabilità. Nessun iscritto/a al movimento può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo statuto e dai regolamenti, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e regolamentari, nonché del rispetto dei diritti degli altri iscritti.

6. Ogni iscritto può presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti approvati dalla direzione nazionale.

7. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di sette (7) giorni, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora, a conclusione del procedimento, sia adottata a suo carico una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di garanzia di livello superiore, sino alla commissione nazionale di garanzia, che si pronuncia in via definitiva.

8. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali costituite a livello federale è ammesso il ricorso alle commissioni regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui il regolamento nazionale di garanzia preveda il ricorso alla commissione nazionale.

9. Le commissioni di garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta (30) giorni, garantendo comunque l'esito definitivo dei ricorsi entro sessanta (60) giorni dall'inizio della procedura. Qualora le commissioni di garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avvocati dalla commissione di garanzia di livello superiore, che delibera entro il termine dei trenta (30) giorni successivi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del movimento l'omissione di quella commissione che non ha deliberato.

10. Nel caso di impossibilità di funzionamento delle commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla commissione del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa assemblea, entro novanta (90) giorni procede all'elezione della nuova commissione.

Art. 22.

Sanzioni disciplinari

1. Le commissioni di garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto e ai regolamenti, in misura proporzionale al danno recato al movimento.

2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine:

a) richiamo;



b) sospensione all'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto fino a un massimo di dodici mesi;

c) rimozione dagli incarichi interni a MPD;

d) allontanamento dal movimento.

3. La commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.

4. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. A essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e del rappresentante.

5. A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso il luogo o all'indirizzo ufficiale della competente commissione di garanzia, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza degli atti e/o dei fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e più ridotti termini previsti dal regolamento di garanzia per l'elezione delle assemblee rappresentative interne. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla commissione di garanzia, inviarne copia alla controparte.

6. Le commissioni, entro trenta giorni (30) a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta (60) giorni dall'inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla commissione nazionale di garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta (30) giorni successivi alla ricezione del ricorso.

7. Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della commissione di garanzia competente.

8. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al regolamento nazionale delle commissioni di garanzia, approvato dalla assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 23.

Votazioni e gruppi dirigenti

1. Tutte le votazioni, ivi comprese quelli sugli atti che impegnano MPD, sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative alle persone, che sono sempre a scrutinio segreto, salvo che l'unanimità degli aventi diritto presenti decida altrimenti.

2. Per la composizione degli organi non esecutivi e l'elezione dei delegati, nonché delle commissioni di garanzia ove la discussione congressuale sia su documenti politici contrapposti, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento.

3. Le assemblee e gli organismi ai diversi livelli, riconoscendo la parità di genere come elemento costitutivo di MPD, dovranno assicurare che la presenza di un genere rispetto all'altro nelle liste per l'elezione degli esecutivi e per quelle delle competizioni elettorali a tutti i livelli e nel rispetto dei principi di cui all'art. 51 della Costituzione, non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procederà alle nomine degli/delle eletti/e attraverso il meccanismo dello «scorrimento», ossia qualora l'esito delle votazioni delle liste non rispetti la percentuale del 40% di un genere, si procederà con la sostituzione degli ultimi degli eletti del genere sovra rappresentato con i primi dei non eletti dell'altro genere.

Art. 24.

Modifiche allo statuto

1. Le modifiche allo statuto, ivi comprese quelle al simbolo e alla denominazione, se richieste tra un congresso nazionale e l'altro, da qualsiasi struttura organizzativa di MPD sono presentate alla segreteria nazionale che le esamina e le sottopone con parere motivato, all'approvazione dell'assemblea nazionale.

2. L'assemblea nazionale le rende effettive solo se approvate con la maggioranza dei suoi componenti.

3. La direzione nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero rendersi necessari a seguito della approvazione di disposizioni di legge.

4. In sede di prima applicazione le modifiche e/o le integrazioni allo statuto, come eventualmente indicate e richieste dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, saranno apportate dai soci fondatori e unici membri del coordinamento politico del movimento, i quali hanno provveduto a depositare lo statuto a mezzo di atto pubblico.

Art. 25.

Riparto delle risorse tra struttura nazionale e territoriale

1. Le risorse economiche di cui beneficerà il movimento saranno ripartite tra la struttura nazionale e le strutture regionali nel rapporto di 70% a 30%. Le risorse economiche destinate alle strutture regionali saranno a loro volta ripartite tra queste e le strutture provinciali nel rapporto di 40% a 60%.

Art. 26.

Tutela della privacy

1. MPD tutela la *privacy* dei propri elettori, iscritti e donatori rispettando il dettato normativo del decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali.

Art. 27.

Accordi politici o confluenza in altro soggetto politico

1. Gli accordi con altri soggetti politici che abbiano valore vincolante per l'MPD o la sua confluenza in altro soggetto politico, vengono approvati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea nazionale. In caso di mancata convocazione del congresso costitutivo, la decisione viene demandata all'assemblea composta dai costituenti e dai componenti dei gruppi parlamentari di riferimento del movimento.

Art. 28.

Norme transitorie

1. Per lo svolgimento del primo congresso costitutivo, che sarà tenuto entro l'anno 2018, l'assemblea composta dai soci fondatori e unici membri del coordinamento politico del movimento, i quali hanno provveduto a depositare lo statuto a mezzo di atto pubblico e dai componenti dei gruppi parlamentari di riferimento del movimento nomina una commissione congressuale che redige il testo del regolamento da porre all'approvazione da parte dell'assemblea stessa.

Art. 29.

Scioglimento

1. Lo scioglimento del movimento viene approvato con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea nazionale. In caso di mancata convocazione del congresso costitutivo, la decisione viene demandata all'assemblea composta dai soci fondatori e unici membri del coordinamento politico del movimento, i quali hanno provveduto a depositare lo statuto a mezzo di atto pubblico e dai componenti dei gruppi parlamentari di riferimento del movimento.

2. In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio residuo si svolge ai sensi delle leggi vigenti.»



ALLEGATO A



Configurazione 1

Il logotipo è disegnato su campo bianco ed è composto dalle parole: "articolo", "UNO", "Movimento Democratico e Progressista". La parola "articolo" scritta in minuscolo in carattere "Klavika bold condensed", corretto otticamente, di colore verde (C:90 M:0 Y:100 K:0) sormonta il logotipo "UNO" scritto in rosso (C:0 M:100 Y:100 K:0) in maiuscolo in un carattere Stencil derivato dal carattere "Stag stencil bold". Le due parole sono allineate a sinistra e la parola "articolo" si estende dalla "U" di "UNO" fino alla prima asta verticale della "N". La descrizione "Movimento Democratico e Progressista" in Klavika medium corsivo nero al 90% (K:90) è posta per esteso sotto la parola "UNO" lungo tutta la sua larghezza.

17A08402

Statuto del partito politico «Democrazia Solidale - Demo.S» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DELLA «DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS. S»

Art. 1.

Denominazione, sede sociale e simbolo

Nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e delle leggi vigenti in materia, è costituita, quale partito politico nazionale, l'associazione denominata «Democrazia Solidale - Demo. S» ovvero nella forma abbreviata anche solo «Demo.S».

L'associazione ha sede in Roma, via Annibal Caro n. 18.

È fatta salva la possibilità di costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, previa autorizzazione degli organi competenti.

La descrizione del simbolo «Democrazia Solidale - Demo S», che si allega al presente atto contraddistinto con la lettera «A», è la seguente: «un cerchio contenente una riga orizzontale: nella parte inferiore, sullo sfondo rosso, la scritta DEMOCRAZIA SOLIDALE in bianco su due righe parallele; nella parte superiore, sullo sfondo bianco, trovano posto tre figure umane stilizzate di colore rosso scuro, che emergono dalla fascia rossa; sopra di loro un drappo azzurro con varie sfumature di colore sale ad S verso il bordo del cerchio; sul drappo vi sono poste a cerchio le dodici stelle gialle della bandiera europea».

Eventuali modifiche del simbolo e della denominazione ai soli fini elettorali nelle elezioni politiche, amministrative e regionali sono demandate al presidente, sentito il coordinatore nazionale ed il consiglio direttivo.

Art. 2.

Finalità e scopi

L'associazione ha lo scopo di promuovere, implementare, condurre e costruire una cultura politica fondata sul bene comune. Una cultura politica che faccia da ponte tra istituzioni e territorio, tra centro e periferie.

Come si legge nel manifesto dell'associazione: «Il forte individualismo sociale ci sembra una seria minaccia alla coesione del Paese e al suo sviluppo. La nostra è una proposta comunitaria, che si oppone a tutti i fenomeni disgregatori della nostra società. Siamo convinti che la qualità di una società dipende da un fondamentale indicatore morale e sociale: la vita dei più deboli. È vera comunità non quella che si contrappone al nemico, ma quella capace di prendersi cura di chi è in difficoltà:

associazione tra uguali ma anche capacità di solidarietà. Vogliamo dare rilievo alla famiglia, al welfare, all'istruzione, alla cittadinanza. Il nostro obiettivo è l'unità nazionale e la coesione sociale.

Le istituzioni devono riflettere la volontà dello stare insieme. Un'identità nazionale plurale, inclusiva e aperta, deve superare le barriere - invisibili ma reali - che separano gli italiani: quelle tra le generazioni, che rendono oggi così difficile per i giovani costruire il loro futuro e così amara la vita di molti anziani; tra occupati e disoccupati; tra lavoratori e pensionati, stabili e precari; tra interessi privati e interessi pubblici; tra Nord e Sud; tra uomini e donne, ancora penalizzate nel lavoro e nella vita sociale; tra italiani nati nel paese e "nuovi" italiani.

Vogliamo un Paese capace di valorizzare le sue eccellenze e impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, della cultura e dei suoi cittadini nel mondo.

Pensiamo di poter dare un apporto soprattutto a partire da tre sensibilità che sono legate al nostro percorso personale e collettivo:

un cattolicesimo democratico laicamente impegnato;

un'idea comunitaria e non individualista della democrazia;

un autonomismo responsabile e solidale, filo conduttore di una Italia unita ma plurale».

Art. 3.

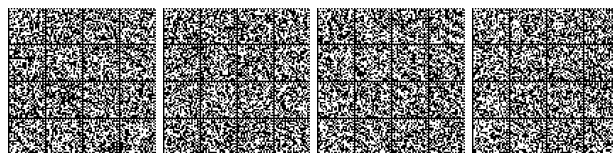
Soci e adesioni

Possono iscriversi a «Democrazia Solidale - Demo S» tutti i cittadini italiani e stranieri di età maggiore di sedici anni che, condividendo i principi, le finalità ed il programma politico, vi abbiano formalmente aderito, impegnandosi a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno.

La partecipazione all'associazione è, quindi, libera e volontaria ed è assicurata a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo che precede, e che ne condivideranno i programmi e il funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo (anche telematico) e comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste con separato regolamento. Con l'adesione a «Democrazia Solidale - Demo S», gli iscritti accettano il presente statuto, il codice etico e gli eventuali successivi regolamenti interni.

Il coordinatore nazionale provvede all'attivazione di un «sito internet», contenente ogni utile indicazione per procedere all'adesione all'associazione. Provvede altresì all'approntamento dei più idonei strumenti di comunicazione, oltre che all'adesione dell'associazione ai correnti «social network», con lo scopo di favorire la partecipazione diffusa dei cittadini all'attuazione del suo programma politico, procurando soprattutto che tale partecipazione risulti il più possibile consapevole e determinata, fondata su dibattito e permanente possibilità di scambio d'opinioni.



Art. 4.

Diritti e doveri degli iscritti

Tutti gli associati hanno diritto:

- a) di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- b) di partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- d) di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- f) di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto di esercizio e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni.

Tutti gli associati sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, il codice etico, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando a titolo personale e gratuito con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- d) a versare il contributo associativo annuale.

Art. 5.

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso, a norma di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del codice civile.

Previo proposta del consiglio direttivo, sentiti il presidente ed il coordinatore nazionale, l'esclusione degli associati è deliberata dall'assemblea straordinaria:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
 - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
 - per ogni altro grave motivo a norma di quanto previsto dal codice etico e dai successivi regolamenti approvati dal consiglio direttivo.
- In ogni caso, l'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Contro l'esclusione è ammesso reclamo al collegio nazionale dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Art. 6.

Associazioni federate

L'associazione può stipulare patti federativi con altri soggetti politici nazionali e locali, in particolare quando questi operano in realtà autonome. Tali soggetti, dotati di autonomia politica, organizzativa, finanziaria e statutaria, condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale di Democrazia Solidale. Possono altresì federarsi a Democrazia Solidale associazioni di natura culturale e sociale. Gli accordi alla base dei patti federativi sono approvati e sottoscritti dal presidente di Democrazia Solidale e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e precisano i dettagli delle modalità di sostegno reciproco.

Art. 7.

Organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea nazionale dei soci;
- 2) il presidente;
- 3) il coordinatore nazionale;

4) il consiglio direttivo;

5) il tesoriere;

6) il collegio nazionale dei probiviri;

7) il comitato di garanzia.

L'associazione si riserva di adeguare la propria struttura interna e territoriale con appositi, separati regolamenti, qualora dovesse sorgere la necessità.

Art. 8.

Assemblea nazionale dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo e si compone da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea. Ciascun socio può delegare, con apposito atto scritto, ad altro socio la propria partecipazione all'assemblea; ogni socio presente in assemblea può essere portatore fino ad un massimo di due (2) deleghe di voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno dal presidente. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta:

del consiglio direttivo;

del presidente o del coordinatore nazionale;

di almeno un terzo dei soci, previa richiesta scritta e motivata al presidente.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal coordinatore nazionale.

Le convocazioni sono effettuate anche mediante avviso telematico all'indirizzo e-mail degli associati (ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione con almeno sette giorni di anticipo), contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario dell'assemblea e accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea e il diritto ad intervenire.

Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale firmato dal presidente, dal segretario e dal coordinatore nazionale dell'associazione.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sugli argomenti di competenza l'assemblea straordinaria potrà deliberare validamente con la maggioranza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

la nomina del presidente e del coordinatore nazionale;

l'approvazione di eventuali regolamenti proposti dal presidente e del coordinatore nazionale;

l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

nominare il tesoriere;

deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

le modifiche dello statuto;

lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.



Art. 9.
Il presidente

Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea nazionale secondo il regolamento approvato dal consiglio direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è il rappresentante legale dell'associazione, compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa e ricopre la carica di presidente del consiglio direttivo e del comitato di garanzia. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al coordinatore nazionale.

A titolo meramente esemplificativo, il presidente svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a) dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dall'assemblea nazionale dei soci;

b) è responsabile della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;

c) firma gli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

d) può delegare le proprie funzioni e competenze al coordinatore nazionale;

e) sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;

f) in accordo col coordinatore nazionale, sentito il consiglio direttivo, può assumere decreti d'urgenza che devono essere ratificati tempestivamente dal consiglio direttivo.

Al presidente spettano inoltre tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi dell'associazione.

Art. 10.
Coordinatore nazionale

Il coordinatore nazionale coordina l'attività dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, nomina i referenti sul territorio in accordo col Presidente e dopo la deliberazione del consiglio direttivo; svolge ogni altro compito a lui demandato dal presidente.

Il coordinatore nazionale coadiuva il presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'associazione e per il raggiungimento delle sue finalità.

Il coordinatore nazionale può rappresentare l'associazione in assenza del presidente.

Il coordinatore nazionale avrà cura, in particolare, di promuovere e rappresentare pubblicamente l'associazione, di promuovere e coordinare la diffusione dell'associazione sul territorio nazionale.

Il coordinatore nazionale sottopone all'assemblea o al consiglio direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

Il coordinatore nazionale, così come gli altri membri del consiglio direttivo, resta in carica due anni.

Art. 11.
Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da cinque (5) membri nominati dall'assemblea nazionale dei soci tra i soci stessi, di cui almeno due tra i soci fondatori dell'associazione.

Il consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Del consiglio direttivo fanno parte il presidente e il coordinatore nazionale. Il consiglio può nominare uno o più vice presidenti, i quali sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il consiglio direttivo designa un componente segretario con il compito di redigere i verbali del consiglio.

A titolo esemplificativo, il consiglio direttivo ha tra l'altro il compito di:

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea nazionale dei soci e del presidente, assumendo tutte le iniziative del caso;

approvare lo schema di bilancio preventivo e lo schema di rendiconto economico-finanziario;

deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote associative;

deliberare sull'esclusione dei soci;

deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o dal coordinatore nazionale.

Il consiglio direttivo potrà stilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'associazione che saranno sottoposti all'assemblea nazionale dei soci. Lo stesso potrà inoltre delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con comunicazione scritta inviata (anche per via telematica) almeno tre giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma, fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il consiglio è presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal più anziano d'età dei presenti. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario. Qualora venisse a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri integreranno il consiglio per cooptazione.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il consiglio decadrà e l'assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Art. 12.
Il tesoriere

Sentito il presidente ed il coordinatore nazionale, il tesoriere è nominato con cadenza annuale dal consiglio direttivo tra i suoi membri e risponde del proprio operato allo stesso consiglio direttivo con relazioni annuali.

È responsabile del patrimonio dell'associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con i tesoriери regionali.

Il tesoriere ha, tra l'altro, il compito di:

elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'assemblea nazionale dei soci;

assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'associazione, nonché attua le deliberazioni del consiglio direttivo in materia amministrativa;

presentare il rendiconto annuale all'assemblea nazionale dei soci;

assicurare la contabilità corrente delle spese dell'associazione;

relaziona al consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci.

Al tesoriere possono essere demandate altre funzioni con separato regolamento approvato dal consiglio direttivo.

Art. 13.
Collegio nazionale dei probiviri e relative procedure

Il collegio dei probiviri è i) composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli organi e delle strutture nazionali o territoriali ed ii) elegge il presidente tra i propri componenti.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Il collegio nazionale dei probiviri decide entro novanta giorni.

Il collegio nazionale dei probiviri ha, tra l'altro, il compito di:

a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti di applicazione;



b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;

c) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.

L'azione disciplinare può essere promossa presso il collegio nazionale dei probiviri nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o più associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di «Democrazia Solidale - Demo S». Il collegio nazionale dei probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro 15 (quindici) giorni, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Garantendo sempre il contraddittorio fra le parti, il collegio medesimo può altresì disporre qualsiasi atto istruttorio e, nelle more della pronuncia, può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

Il collegio, esaurita la fase istruttoria, trasmette le proprie risultanze al consiglio direttivo, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione in funzione della gravità dell'inadempimento tra le seguenti:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione da un mese a un anno;

c) l'espulsione.

Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione è ammesso reclamo al comitato di garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 14.

Comitato di garanzia

Il comitato di garanzia esercita, tra l'altro, le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e del codice etico dell'associazione, ai rapporti interni della stessa associazione, al rispetto della rappresentanza di genere e delle minoranze, come anche della trasparenza e del sistema informativo di partecipazione.

Il comitato è composto da tre membri, eletti dall'assemblea nazionale, dal presidente, dal coordinatore nazionale e dal consiglio direttivo secondo appositi regolamenti di attuazione.

I membri del comitato di garanzia durano in carica due anni. Il comitato di garanzia è presieduto dal presidente dell'associazione e decide definitivamente in grado d'appello in ordine alle pronunce del collegio dei probiviri.

In particolare, al comitato di garanzia sono appellabili le decisioni del collegio dei probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione agli interessati. Nei successivi 30 (trenta) giorni il comitato decide in via definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni o memorie, modificando, riducendo od aumentando di intensità le sanzioni comminate dal collegio dei probiviri.

Art. 15.

Struttura organizzativa, rappresentanza di genere e delle minoranze

L'associazione politica «Democrazia Solidale - Demo S» si articola sul territorio nazionale attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, che saranno definiti con appositi regolamenti approvati dal consiglio direttivo.

L'associazione promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da apposito regolamento approvato dal medesimo consiglio direttivo, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dal codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196/2003) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini del conseguimento dell'effettiva parità di genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello territoriale e nazionale, dovrà essere garantita una percentuale pari almeno al 40% (quaranta per cento) di ciascun genere.

Allo stesso modo, ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello territoriale e nazionale, dovrà essere garantita una rappresentanza percentuale alle eventuali minoranze interne non inferiore al 20% (venti per cento).

Art. 16.

Organizzazione territoriale

In via provvisoria e sino a che non sarà provveduto alla compiuta definizione delle organizzazioni a carattere territoriale e dei rispettivi sistemi di funzionamento e di rappresentanza democraticamente eletti tra gli aderenti, l'associazione potrà comunque avere rappresentanza su base regionale, provinciale, cittadina o locale. I coordinamenti regionali provvisori saranno composti ciascuno da tre membri, alla cui nomina darà luogo il coordinatore nazionale con l'accordo del presidente; il consiglio direttivo provvederà alla nomina del relativo coordinatore regionale provvisorio su proposta del coordinatore nazionale in accordo col presidente.

I coordinamenti regionali svolgeranno azione tesa a favorire la formazione di aggregazioni di cittadini, anche a carattere spontaneo, che, riconoscendosi nei valori e nel programma politico dell'associazione vorranno concorrere all'attuazione. Tali aggregazioni, anche costituite nella forma dei circoli, potranno formarsi e costituirsi senza particolari formalità secondo le modalità indicate da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

Con il medesimo regolamento sono regolati i casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali, attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari.

Lo stesso regolamento disciplina la fase di contestazione dell'addebito e di contraddittorio con l'organo rappresentativo della relativa articolazione territoriale destinataria del provvedimento.

Il presidente, sentito il coordinatore nazionale ed il consiglio direttivo, determinerà la facoltà di utilizzo della denominazione dell'associazione, che potrà essere tuttavia concessa anche in via temporanea e provvisoria e in qualunque momento insindacabilmente revocata.

Art. 17.

Elezioni

Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dal consiglio direttivo, sentito il presidente ed il coordinatore nazionale. Le candidature per i consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse al consiglio direttivo per la ratifica.

Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco sono discusse e deliberate dall'assemblea locale interessata all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.

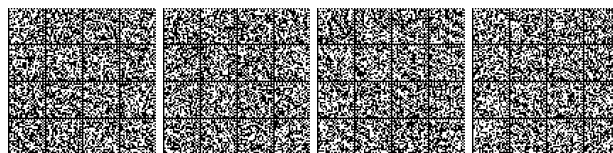
Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Democrazia Solidale - Demo S» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione al consiglio direttivo.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico, nonché da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo, il quale, tra l'altro, dovrà essere improntato ai seguenti principi: uguaglianza di tutti elettori; ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; rappresentatività sociale, e territoriale dei candidati; merito e competenza; trasparenza nella procedura di selezione; garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi; rappresentanza delle minoranze interne.

Art. 18.

Incandidabilità

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno all'associazione, coloro nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni: sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione; sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità; sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa; vi sia rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione.



Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno dell'associazione, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Art. 19.
Doveri eletti

Gli eletti devono conformarsi alle iniziative e agli orientamenti dell'associazione, versare alla stessa una quota sulla base del regolamento approvato dal consiglio direttivo, collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti dell'associazione per attuare le linee programmatiche deliberate, di volta in volta, dai competenti organi associativi.

Art. 20.
Patrimonio sociale e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito, tra l'altro, da:

- 1) contributi degli associati;
- 2) contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di Governo nazionale e territoriale se non eletti;
- 3) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- 4) investimenti mobiliari;
- 5) interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- 6) somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge.

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- 1) eredità, donazioni e legati;
- 2) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 3) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 4) contributi associativi;
- 5) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'associazione provvede ad assegnare alle strutture territoriali le necessarie risorse economiche per il loro funzionamento sulla base di criteri di proporzionalità che tengano conto, tra l'altro, del numero degli iscritti in ciascuna struttura.

I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

Art. 21.
Esercizio sociale, rendiconto economico e consolidamento dei bilanci

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Su proposta del tesoriere, sentito il presidente ed il coordinatore nazionale, il consiglio direttivo approva il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea nazionale ai fini dell'approvazione da parte degli associati, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura del relativo esercizio.

Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo dell'associazione sono allegati gli eventuali bilanci consuntivi delle sedi regionali e di eventuali sedi macroregionali, nonché i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni collegate, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dell'associazione nazionale.

Art. 22.
Modifiche statutarie

Sulla revisione e/o modifica del presente statuto, previa proposta del consiglio direttivo, sentito il presidente ed il coordinatore nazionale, delibera l'assemblea nazionale dei soci in seduta straordinaria.

Art. 23.
Scioglimento e liquidazione

Prevvia proposta del consiglio direttivo, sentito il presidente ed il coordinatore nazionale, l'assemblea nazionale dei soci, convocata in via straordinaria, può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto, nominando contestualmente uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le determinazioni dell'assemblea nazionale dei soci.

Art. 24.
Giurisdizione esclusiva

Gli elettori e gli iscritti all'associazione e i rappresentanti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché gli esponenti degli organi statuari sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività associativa, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti dell'associazione con i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 25.
Trasparenza

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e 2 del decreto-legge n. 149/2013, l'associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statuario, gli organi associativi, il funzionamento interno, i bilanci con i relativi rendiconti ed ogni altra informazione prescritta dalla legge anche attraverso il proprio sito internet ufficiale www.democraziasolidale.it

Art. 26.
Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai successivi regolamenti adottati dai competenti organi dell'associazione, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, anche di carattere regionale e regolamentare.

ALLEGATO A



17A08409



Statuto del movimento politico «Lega per Salvini Premier» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Lega per Salvini Premier è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale attraverso metodi democratici ed elettorali. Lega per Salvini Premier promuove e sostiene la libertà e la sovranità dei popoli a livello europeo.

Art. 2.

Struttura organizzativa della Lega per Salvini Premier

Lega per Salvini Premier è una confederazione composta dalle seguenti articolazioni territoriali regionali costituite a livello regionale, provinciale o sovra-provinciale, in forma di associazioni non riconosciute:

1. Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste;
2. Piemonte;
3. Liguria;
4. Lombardia;
5. Trentino;
6. Alto Adige - Südtirol;
7. Veneto;
8. Friuli Venezia Giulia;
9. Emilia;
10. Romagna;
11. Toscana;
12. Marche;
13. Umbria;
14. Lazio;
15. Abruzzo;
16. Molise;
17. Campania;
18. Puglia;
19. Basilicata;
20. Calabria;
21. Sicilia;
22. Sardegna.

Il Consiglio federale può, con apposita delibera, approvare la costituzione di altre articolazioni territoriali regionali, riconoscendone ufficialmente l'adesione alla Lega per Salvini Premier. La definizione dei confini territoriali delle articolazioni territoriali regionali spetta al Consiglio federale.

Il Consiglio Federale può deliberare, altresì, l'adesione alla Lega per Salvini Premier di altre associazioni e l'adesione della Lega per Salvini Premier ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformità a quanto previsto in un apposito regolamento.

Art. 3.

Simbolo e denominazione

Il simbolo della Lega per Salvini Premier appartiene o è nella legittima disponibilità della Lega per Salvini Premier.

Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da un rettangolo di colore blu in cui campeggia la scritta «Lega per Salvini Premier» in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco.

Il Consiglio federale concede, in conformità ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle articolazioni territoriali regionali regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio federale.

Il simbolo è anche tutto o in parte contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, l'articolazione territoriale regionale può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio federale.

In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle articolazioni territoriali regionali per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario federale.

Il Consiglio federale, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo e al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione «Lega per Salvini Premier», sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative.

Tutti i simboli usati nel tempo da Lega per Salvini Premier o dai movimenti (incluse le articolazioni territoriali regionali) in essa confluiti, o che in essa confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, sono di proprietà esclusiva della Lega per Salvini Premier, fatta eccezione per quelli su cui verte un titolo di proprietà altrui.

La denominazione è «Lega per Salvini Premier».

Il simbolo e la denominazione possono essere emendati dal Consiglio federale attraverso apposita modifica statutaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.

Art. 4.

Sede della Lega per Salvini Premier

Lega per Salvini Premier ha sede legale in Milano, via Privata delle Stelline n. 1.

Art. 5.

Scioglimento della Lega per Salvini Premier

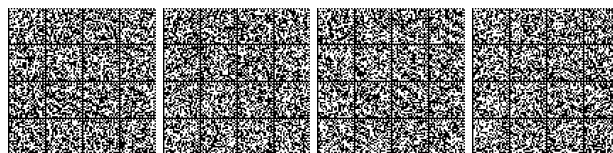
Lo scioglimento della Lega per Salvini Premier può essere deliberato dal Congresso federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento della Lega per Salvini Premier, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6.

Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla collegata lista riferita a comuni e Città non capoluogo di Provincia, nonché le cariche riferite a Consigli provinciali, vengono proposte dalle sezioni comunali competenti, e ratificate dalla relativa sezione provinciale.



Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla lista collegata, riferita a Città capoluogo di Provincia vengono proposte dalla sezione Provinciale competente, e ratificate dalla relativa articolazione territoriale regionale.

Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla collegata lista riferita a Città capoluogo di Regione, nonché quelle a candidato Governatore e alle collegate liste vengono proposte dalla articolazione territoriale regionale competente e ratificate dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee.

ORGANI DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Art. 7.

Organi della Lega per Salvini Premier

Sono organi della Lega per Salvini Premier:

- il Congresso federale;
- il Consiglio federale;
- il Segretario federale;
- il Comitato amministrativo federale;
- l'Organo federale di controllo sull'amministrazione;
- il Comitato disciplinare e di garanzia;
- il responsabile federale organizzativo e del territorio;
- la Commissione statuto, regolamenti e tesseramento;
- il responsabile del trattamento dei dati personali;
- il Coordinamento federale del movimento giovanile.

La Lega per Salvini Premier promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 8.

Il Congresso federale

Il Congresso federale è l'organo rappresentativo di tutti i soci della Lega per Salvini Premier ed è competente per le modifiche del presente statuto.

Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega per Salvini Premier e valuta le attività svolte dalle articolazioni territoriali regionali. Partecipano al Congresso federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi regionali delle rispettive articolazioni territoriali regionali.

Il Congresso federale è convocato dal Segretario federale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su richiesta del Segretario federale.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso.

Art. 9.

Elezioni da parte del Congresso federale

Il Congresso federale elegge il Segretario federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 anni consecutivi di militanza come Soci ordinari militanti.

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega per Salvini Premier o nelle articolazioni territoriali regionali.

Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio federale, tra coloro che hanno maturato almeno 5 anni consecutivi di militanza come Soci ordinari militanti e secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11, terzo comma.

Art. 10.

I delegati al Congresso federale

Il Consiglio federale determina il numero totale dei delegati al Congresso federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie articolazioni territoriali regionali seguendo le modalità previste da apposita norma regolamentare.

Sono membri di diritto e votanti: il Segretario federale, i membri del Consiglio federale, i Segretari regionali, i Segretari provinciali delle articolazioni territoriali regionali con almeno 50 Soci ordinari militanti, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti di Provincia e i Sindaci dei comuni capoluoghi di Provincia o delle aree metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci ordinari militanti.

Il Consiglio federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

Art. 11.

Il Consiglio federale

Il Consiglio federale determina l'azione generale della Lega per Salvini Premier, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso federale.

Dura in carica 3 anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio federale è composto da:

- il Segretario federale;
- l'Amministratore federale;
- il responsabile federale organizzativo e del territorio;

i segretari di ciascuna articolazione territoriale regionale con almeno 50 Soci ordinari militanti;

22 membri eletti dal Congresso federale assegnati alle articolazioni territoriali regionali seguendo le modalità previste da apposita norma regolamentare.

Lega per Salvini Premier tutela, negli organi collegiali, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze attraverso l'adozione di sistemi proporzionali di elezione.

Partecipano, con il solo diritto di intervento, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci ordinari militanti, i vicesegretari federali, il responsabile dell'Ufficio legislativo federale, il Presidente del Gruppo alla Camera dei deputati, il Presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, il Capodelegazione al Parlamento europeo, i Governatori regionali o i Capodelegazione in giunta, il coordinatore federale del movimento giovanile, i segretari di articolazioni territoriali regionali con meno di 50 Soci ordinari militanti e, in qualità di soggetto verbalizzante, il delegato della Commissione statuto, regolamenti e tesseramento.

I Segretari delle articolazioni territoriali regionali in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi vice segretari vicari regionali con diritto d'intervento e di voto, ove previsto, a condizione che gli stessi siano membri effettivi del proprio Consiglio direttivo regionale.

Il Consiglio federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario federale vale doppio.

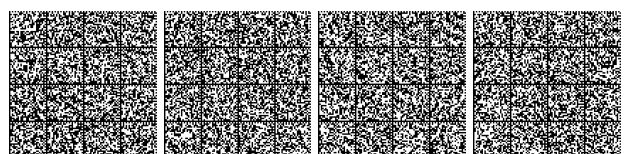
Con apposita delibera, il Consiglio federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega per Salvini Premier, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio federale.

Art. 12.

Competenze del Consiglio federale

È di competenza del Consiglio federale:

a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;



b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega per Salvini Premier predisposto dal Comitato amministrativo federale;

c) nominare il Coordinatore federale del movimento giovanile, su proposta dell'organismo previsto dal regolamento federale del movimento giovanile;

d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 27 sulle proposte di modifica degli statuti delle articolazioni territoriali regionali ad esso sottoposte dalla Commissione statuto, regolamenti e tesseramento secondo l'art. 19;

e) stabilire l'importo delle quote associative;

f) nominare i membri del Comitato disciplinare e di garanzia secondo le modalità indicate dall'art. 16;

g) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali;

h) approvare i regolamenti della Lega per Salvini Premier predisposti dalla Commissione statuto, regolamenti e tesseramento ai sensi dell'art. 19;

i) vigilare sul comportamento politico delle articolazioni territoriali regionali;

j) approvare il Codice etico.

È organo d'appello per i Soci ordinari militanti colpiti da provvedimenti disciplinari emanati dal Comitato disciplinare e di garanzia.

In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari regionali e dei relativi Consigli direttivi regionali e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste.

Il Consiglio federale ratifica le deliberazioni dei Consigli direttivi regionali relative al candidato governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le città capoluogo di Regione e alle relative liste.

Il Consiglio federale può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture della Lega per Salvini Premier, ad esclusione della funzione disciplinata all'art. 32. In particolare, può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio federale.

Il Consiglio federale si riunisce su convocazione del Segretario federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il membro eletto al Consiglio federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa articolazione territoriale regionale del membro da sostituire, il Consiglio direttivo regionale competente provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio federale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio federale vengono assunte dal Segretario federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal vicesegretario vicario. Sino alla nomina del nuovo Consiglio federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 13.

Il Segretario federale

Il Segretario federale ha la rappresentanza di Lega per Salvini Premier di fronte a terzi per le questioni di carattere politico ed elettorale. Il Segretario federale, ai soli fini statutori, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega per Salvini Premier. Esegue e coordina le direttive del Congresso federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega per Salvini Premier; convoca e presiede il Consiglio federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza può delegare un membro del Consiglio federale a presiedere in sua vece. Esprime parere sulle candidature alle cariche elettive. Su delibera del Consiglio federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici.

Il Segretario federale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca fino a 3 (tre) suoi vice (di cui uno vicario) scegliendoli tra i Soci ordinari militanti appartenenti a 3 (tre) articolazioni territoriali regionali diverse e con un'anzianità di militanza superiore a 10 (dieci) anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario federale, il vicesegretario vicario convoca il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio federale stesso.

Art. 14.

Il Comitato amministrativo federale

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13, la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega per Salvini Premier, spettano al Comitato amministrativo federale, costituito da un unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal Segretario federale tra i Soci ordinari militanti con un'anzianità minima di militanza di 10 (dieci) anni. Il Comitato amministrativo federale può essere revocato in ogni momento dal Segretario federale.

Nel caso in cui il Comitato amministrativo federale sia costituito da 3 (tre) membri, il Segretario federale nomina tra questi l'Amministratore federale al quale possono essere delegate competenze proprie del Comitato amministrativo federale. L'Amministratore federale è anche Presidente del Comitato amministrativo federale. L'Amministratore federale convoca il Comitato amministrativo federale che delibera a maggioranza.

La rappresentanza legale spetta all'Amministratore federale.

Nel caso in cui il Comitato amministrativo federale sia costituito da 1 (un) membro, il Segretario federale nomina tale membro quale Amministratore federale al quale possono essere delegate competenze proprie del Comitato amministrativo federale.

Il Comitato amministrativo federale gestisce il patrimonio della Lega per Salvini Premier.

Il Comitato amministrativo federale, nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio federale, decide:

l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;

la possibile erogazione di apporti a favore di una o più articolazione territoriale regionale e alle delegazioni territoriali.

Il Comitato amministrativo federale decide inoltre su:

l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di *cash pooling* tra i conti correnti riferiti alle singole entità associate), nonché le richieste di fidejussioni sul territorio dell'Unione europea ed investimenti non speculativi;

la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

la sottoscrizione di mandati di pagamento;

l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

la gestione della contabilità della Lega per Salvini Premier, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio federale, con delibera che dovrà essere pubblicata sul sito di Lega per Salvini Premier, devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri del Comitato amministrativo federale. Nel caso in cui il Comitato amministrativo federale sia costituito da un unico membro, le operazioni predette devono essere autorizzate congiuntamente dal Segretario federale e dall'Amministratore federale.



Il Comitato amministrativo federale controlla l'intero *iter* amministrativo e può accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle articolazioni territoriali regionali.

Il Comitato amministrativo federale riceve semestralmente una rendicontazione da parte delle articolazioni territoriali regionali sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Lega per Salvini Premier in particolare e su tutta la gestione. Può inoltre richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

Art. 15.

L'Organo federale di controllo sull'amministrazione

L'Organo federale di controllo sull'amministrazione è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio federale. Il Consiglio federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I membri dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

I membri dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza. Il compenso è determinato dal Segretario federale all'atto della nomina.

L'Organo federale di controllo sull'amministrazione vigila in conformità alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del Congresso federale, del Consiglio federale e del Comitato amministrativo federale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.

L'Organo federale di controllo sull'amministrazione presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto della Lega per Salvini Premier.

I membri dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega per Salvini Premier o delle articolazioni territoriali regionali.

Non possono essere nominati membri dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega per Salvini Premier o nelle articolazioni territoriali regionali.

Il Consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 16.

Comitato disciplinare e di garanzia

Il Comitato disciplinare e di garanzia è l'organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all'art. 32 nei confronti dei soci.

Le modalità di deliberazione del Comitato disciplinare e di garanzia sono dettagliate in un apposito regolamento improntato al rispetto del principio del contraddittorio.

Esso dura in carica tre anni ed è composto dal Segretario federale, dal responsabile federale organizzativo e del territorio e da non meno di 3 (tre) membri nominati o revocati dal Consiglio federale tra i suoi componenti che non siano segretari regionali.

Il giudizio del Comitato disciplinare e di garanzia è appellabile al Consiglio federale come organo di ultima istanza.

Art. 17.

Il responsabile federale organizzativo e del territorio

Il responsabile federale organizzativo e del territorio è nominato dal Segretario federale, è membro di diritto del comitato esecutivo del Consiglio federale e del Comitato disciplinare e di garanzia. Verifica l'applicazione delle linee d'azione generale espresse dal Consiglio federale e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del Consiglio federale stesso verificando l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e il comportamento degli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali e partecipa all'Ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale.

Art. 18.

L'Ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale

L'Ufficio di cui al presente articolo coordina l'azione generale della Lega per Salvini Premier sotto il profilo organizzativo e, organizzandosi in dipartimenti e consulte, elabora le proposte per la concreta applicazione delle linee politiche della Lega per Salvini Premier, secondo le direttive del Consiglio federale.

Il responsabile dell'ufficio è nominato dal Segretario federale, partecipa al Consiglio federale e al Comitato disciplinare e di garanzia; può partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei Consigli direttivi regionali e degli organi delle delegazioni territoriali.

Art. 19.

Modifiche dello statuto, del simbolo, della denominazione e dei regolamenti. Commissione statuto, regolamenti e tesseramento

Le modifiche del presente statuto sono approvate dal Congresso federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le modifiche del simbolo, della denominazione e dei regolamenti della Lega per Salvini Premier sono approvate dal Consiglio federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La Commissione statuto, regolamenti e tesseramento, nominata dal Segretario federale su proposta del Consiglio federale e presieduta dal responsabile organizzativo e del territorio, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario federale, sottopone al Congresso federale.

La Commissione statuto, regolamenti e tesseramento formula, altresì, proposte di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle articolazioni territoriali regionali, che, previo parere favorevole del Segretario federale, sottopone al Consiglio federale. Ai sensi del precedente art. 12, il Consiglio federale esprime un parere sulle modifiche dello statuto delle articolazioni territoriali regionali, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso regionale; l'accoglimento di tale parere è vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale alla Lega per Salvini Premier.

La Commissione statuto, regolamenti e tesseramento predispone i regolamenti della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali ed è competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione statuto, regolamenti e tesseramento può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega per Salvini Premier sono approvati dal Consiglio federale, i regolamenti delle articolazioni territoriali regionali dai relativi Consigli direttivi regionali. Quanto ai regolamenti delle articolazioni territoriali regionali, l'adozione del testo su cui il Segretario federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale alla Lega per Salvini Premier.

Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al Consiglio federale.

Art. 20.

Il responsabile del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

La nomina del responsabile del trattamento dei dati personali spetta al Consiglio federale.



Art. 21.

Il Coordinamento federale del movimento giovanile

Il Coordinamento federale del movimento giovanile coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal Consiglio federale, l'attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli direttivi regionali. L'età massima dei membri dei gruppi giovanili è di anni trenta.

PATRIMONIO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Art. 22.

Patrimonio della Lega per Salvini Premier

La Lega per Salvini Premier non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento della Lega per Salvini Premier costituisce il suo patrimonio.

Art. 23.

Entrate

Le entrate di Lega per Salvini Premier sono costituite:

- dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega per Salvini Premier;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
- da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
- da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio federale.

Le risorse sono ripartite fra Lega per Salvini Premier, le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali. I criteri di ripartizione sono determinati dal Comitato amministrativo federale nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio federale.

Sono destinati alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali i proventi da ciascuna di esse raccolti grazie a manifestazioni o partecipazioni, le quote associative raccolte da ciascuna di esse, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 24.

Uscite

Le spese di Lega per Salvini Premier sono le seguenti:

- spese generali della Lega per Salvini Premier;
- apporti che il Comitato amministrativo federale delibera di destinare alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali;
- spese per il personale;
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti;
- spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;

spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;

- spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- spese per finalità sociali;
- altre spese che si rendono necessarie.

RENDICONTO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER
E CONTROLLO CONTABILE

Art. 25.

Rendiconto della Lega per Salvini Premier

Il Comitato amministrativo federale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Lega per Salvini Premier in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio federale.

Il Consiglio federale approva il rendiconto predisposto dal Comitato amministrativo federale.

Il Consiglio federale emana e pubblica sul sito internet della Lega per Salvini Premier un regolamento interno di contabilità ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.

Lega per Salvini Premier assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega per Salvini Premier sono pubblicati lo statuto, il Rendiconto di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la Relazione dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione e della Società di revisione, il verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio federale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 26.

Garanzia di trasparenza e controllo contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario federale della Lega per Salvini Premier, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Lega per Salvini Premier. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Lega per Salvini Premier, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

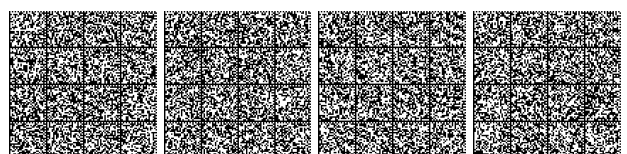
LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI
E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 27.

Le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali

Le articolazioni territoriali regionali si obbligano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformità alla legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo statuto medesimo dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

La Commissione statuto, regolamenti e tesseramento della Lega per Salvini Premier predispone, altresì, il testo dei regolamenti delle articolazioni territoriali regionali ed è competente per la modifica degli



stessi. A tal fine la Commissione statuto, regolamenti e tesseramento può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle articolazioni territoriali regionali sono approvati dai relativi Consigli direttivi regionali.

Ciascuna articolazione territoriale regionale gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso federale e dal Consiglio federale.

Le articolazioni territoriali regionali devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio direttivo, un Segretario un amministratore, un Organo di controllo sull'amministrazione e un responsabile organizzativo.

Ogni articolazione territoriale regionale può articolarsi al suo interno in Sezioni provinciali, circoscrizionali e comunali (di seguito, insieme «delegazioni territoriali»).

La Sezione provinciale è l'organo che coordina l'attività delle Sezioni circoscrizionali e comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, il Consiglio direttivo regionale potrà deliberare l'istituzione di più Sezioni Provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova Sezione provinciale deve essere deliberata dal Consiglio direttivo regionale.

La Sezione circoscrizionale, ove istituita, è l'organo intermedio che ricomprende le Sezioni comunali di un territorio omogeneo. L'istituzione di una nuova Circonscrizione deve essere approvata dal Consiglio direttivo regionale su proposta del Consiglio provinciale territorialmente competente.

La Sezione comunale è l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega per Salvini Premier e della relativa articolazione territoriale regionale. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del Comune. Il Consiglio direttivo provinciale potrà estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi privi di Sezione comunale.

Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio direttivo di sezione, eletti attraverso assemblee o Congressi.

L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni provinciali, circoscrizionali, comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti.

Nelle articolazioni territoriali regionali il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla articolazione territoriale regionale.

ISCRIZIONE ALLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Art. 28.

Iscrizione alla Lega per Salvini Premier

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente statuto possono liberamente iscriversi alla Lega per Salvini Premier, conseguendo la qualifica di socio.

L'acquisizione della qualifica di socio della Lega per Salvini Premier implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera, e viceversa.

I soci appartengono a due categorie differenti:
soci ordinari militanti;
soci sostenitori.

I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega per Salvini Premier e conseguentemente alla articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera come socio sostenitore.

Il socio all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio federale. La quota è intransmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo della Lega per Salvini Premier.

A ciascun socio è rilasciata una tessera emessa dalla Lega per Salvini Premier nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio ordinario militante o di Socio sostenitore. Le articolazioni territoriali regionali adottano esclusivamente la tessera della Lega per Salvini Premier quale tessera sociale.

Il Consiglio federale autorizza le articolazioni territoriali regionali e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa.

L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier.

Art. 29.

Soci

a) I Soci ordinari militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

Sia la prima tessera da Socio ordinario militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla Sezione territorialmente competente.

I requisiti e le modalità di acquisizione della qualifica di Socio ordinario militante sono disciplinati dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier.

La qualifica di Socio ordinario militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad enti non profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega per Salvini Premier.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 32.

b) I Soci sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale, né hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario provinciale o, nel caso in cui la articolazione territoriale regionale non abbia una Sezione provinciale, dal Segretario regionale.

La tessera da Socio sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di Socio ordinario militante è necessario che il socio sia in possesso della tessera da Socio sostenitore dell'anno in corso e abbia conseguito l'anzianità di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier.

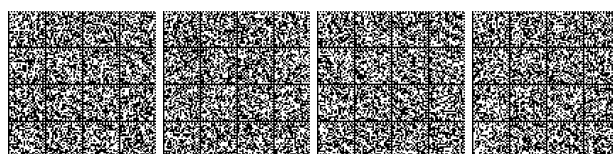
Art. 30.

Decadenza dei soci

La qualifica di socio si perde:

per dimissioni;
per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento;
per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto;
per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente statuto.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenuta, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi.



IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER
E DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI

Art. 31.

*Il Controllo sugli organi della Lega per Salvini Premier
e delle articolazioni territoriali regionali*

Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle articolazioni territoriali regionali è fatto in conformità al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore, fatta eccezione per la Circoscrizione che non ha poteri di controllo nei confronti della Sezione comunale, ma solo la facoltà di segnalare alla Sezione Provinciale l'adozione di opportuni provvedimenti.

L'organo che esercita il controllo può deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della Lega per Salvini Premier; nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell'organo.

La revoca del Segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del Consiglio direttivo di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore, previo contraddittorio con la parte. In caso di delibera di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.

Il Consiglio federale, su richiesta del Segretario federale, può sciogliere il Consiglio direttivo regionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un Commissario federale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Consiglio federale. Il Congresso straordinario di tale articolazione territoriale regionale dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio federale.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente il Consiglio federale può deliberare l'esclusione della articolazione territoriale regionale dalla Lega per Salvini Premier qualora la articolazione territoriale regionale stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale della Lega per Salvini Premier e con quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, il Segretario di livello superiore può nominare, con efficacia immediata, un commissario.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier, tutte le deliberazioni sono appellabili nei modi e nei termini previsti da apposito regolamento.

Il Consiglio federale può agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello.

Art. 32.

*Il Controllo sui soci della Lega per Salvini Premier e delle
articolazioni territoriali regionali e i provvedimenti disciplinari*

Gli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente statuto e degli statuti delle articolazioni territoriali regionali.

Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono:

il richiamo scritto;

il declassamento a Socio sostenitore;

la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;

l'espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

L'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.

Per tutti i provvedimenti disciplinari e sanzionatori l'organo giudicante è il Comitato disciplinare e di garanzia.

Ogni organo collegiale può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.

L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione secondo quanto previsto dalla norma regolamentare.

È facoltà del Comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Organo d'appello per ogni provvedimento assunto è il Consiglio Federale. Il diritto d'appello si esercita secondo le modalità previste da apposito regolamento.

In ogni caso, il Consiglio federale, anche su segnalazione del Comitato disciplinare e di garanzia può attivare la procedura di controllo o disciplinare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza.

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del Comitato disciplinare e di garanzia su richiesta del Consiglio direttivo regionale o federale.

PRINCIPI GENERALI PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE

Art. 33.

I doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale.

Art. 34.

I Gruppi parlamentari

I parlamentari espressi dalla Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui Presidente riferisce direttamente al Segretario federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio federale.



L'adesione al gruppo Lega per Salvini Premier da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere proposta dal gruppo parlamentare della Lega per Salvini Premier ed approvata dal Consiglio federale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier, dovrà essere altresì concordata con il Consiglio federale.

Art. 35.

I Gruppi consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario regionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali. Si farà riferimento al Segretario provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio direttivo regionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario regionale e ratificata dal Consiglio direttivo regionale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste di Lega per Salvini Premier dovrà essere altresì concordata con il Segretario regionale e ratificata dal Consiglio direttivo regionale.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Il Consiglio federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, può correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

II. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso federale e regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Consiglio federale.

III. Le articolazioni territoriali regionali devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole è requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I Parlamentari e i Consiglieri regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attività amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier stabilirà le modalità di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza.

IV. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega per Salvini Premier e alle articolazioni territoriali regionali, i requisiti di anzianità ed esperienze politico/organizzative nella Lega per Salvini Premier per le candidature interne ed esterne, nonché la procedura per l'acquisizione della qualifica di Socio ordinario militante sono determinati in un apposito regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. A far data dalla costituzione della Lega per Salvini Premier, i Soci fondatori compongono il Congresso federale e agiscono, altresì, in qualità di Consiglio federale sino al successivo Congresso federale elettivo, che dovrà essere svolto entro 12 mesi dall'approvazione del presente statuto.

II. Il Segretario federale, su conforme delibera del Consiglio federale, ha il potere di modificare la sede della Lega per Salvini Premier, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.

III. Le relazioni e gli accordi con altre associazioni o partiti politici sono disciplinati da specifici regolamenti.

ALLEGATO



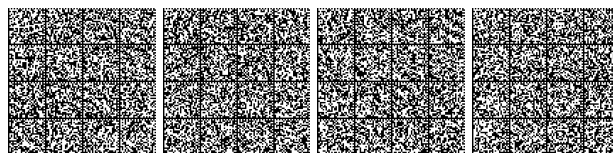
17A08410

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1952
Yen	132,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,431
Corona danese	7,4424
Lira Sterlina	0,89375
Fiorino ungherese	311,24
Zloty polacco	4,2087
Nuovo leu romeno	4,6418
Corona svedese	9,926
Franco svizzero	1,1718
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,7533
Kuna croata	7,5588
Rublo russo	69,4793
Lira turca	4,6756
Dollaro australiano	1,5656
Real brasiliano	3,8564
Dollaro canadese	1,5156
Yuan cinese	7,8905
Dollaro di Hong Kong	9,3249



Rupia indonesiana	16137,59
Shekel israeliano	4,1852
Rupia indiana	77,093
Won sudcoreano	1299,46
Peso messicano	22,1272
Ringgit malese	4,9093
Dollaro neozelandese	1,7305
Peso filippino	60,056
Dollaro di Singapore	1,6063
Baht thailandese	38,987
Rand sudafricano	16,4083

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08395

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1888
Yen	132,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,463
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,89538
Fiorino ungherese	310,99
Zloty polacco	4,2069
Nuovo leu romeno	4,6413
Corona svedese	9,906
Franco svizzero	1,168
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,745
Kuna croata	7,5435
Rublo russo	69,2929
Lira turca	4,6684
Dollaro australiano	1,5619
Real brasiliano	3,8287
Dollaro canadese	1,5208
Yuan cinese	7,8431
Dollaro di Hong Kong	9,2745
Rupia indonesiana	16053,39
Shekel israeliano	4,1633
Rupia indiana	76,5795

Won sudcoreano	1284,43
Peso messicano	22,037
Ringgit malese	4,8786
Dollaro neozelandese	1,7157
Peso filippino	59,813
Dollaro di Singapore	1,5983
Baht thailandese	38,719
Rand sudafricano	16,3342

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

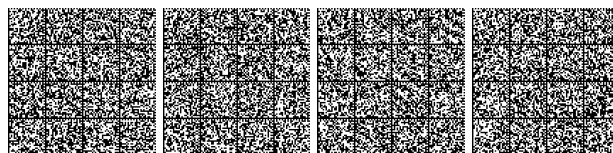
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08396

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1827
Yen	132,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,474
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,88293
Fiorino ungherese	311,59
Zloty polacco	4,2006
Nuovo leu romeno	4,644
Corona svedese	9,915
Franco svizzero	1,1664
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,741
Kuna croata	7,547
Rublo russo	69,0103
Lira turca	4,6794
Dollaro australiano	1,5627
Real brasiliano	3,7936
Dollaro canadese	1,5176
Yuan cinese	7,8106
Dollaro di Hong Kong	9,233
Rupia indonesiana	15971,18
Shekel israeliano	4,1447
Rupia indiana	76,062
Won sudcoreano	1274,87
Peso messicano	21,9085
Ringgit malese	4,8361



Dollaro neozelandese	1,7141
Peso filippino	59,393
Dollaro di Singapore	1,5925
Baht thailandese	38,485
Rand sudafricano	16,1757

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08397

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1849
Yen	133,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,491
Corona danese	7,4417
Lira Sterlina	0,87985
Fiorino ungherese	312,77
Zloty polacco	4,1955
Nuovo leu romeno	4,6475
Corona svedese	9,9208
Franco svizzero	1,1699
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8398
Kuna croata	7,555
Rublo russo	69,194
Lira turca	4,6638
Dollaro australiano	1,5659
Real brasiliano	3,8668
Dollaro canadese	1,5267
Yuan cinese	7,8377
Dollaro di Hong Kong	9,2524
Rupia indonesiana	16035,25
Shekel israeliano	4,1449
Rupia indiana	76,3875
Won sudcoreano	1287,26
Peso messicano	22,0035
Ringgit malese	4,8466
Dollaro neozelandese	1,7319
Peso filippino	59,629
Dollaro di Singapore	1,5986

Baht thailandese	38,643
Rand sudafricano	16,1263

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08398

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «Beelitzer Spargel»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 388 del 17 novembre 2017, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «Beelitzer Spargel» presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A08298

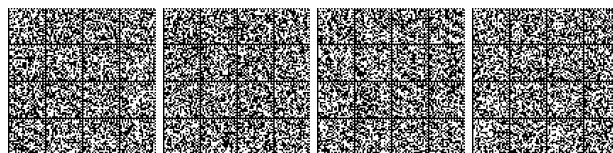
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della consegna anticipata al Comune di Muro Lucano delle viabilità secondarie realizzate nell'ambito della «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina», di cui al progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 - 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1726 del 23 ottobre 2017 del Commissario *ad acta*, ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stato approvato il verbale sottoscritto in data 10 ottobre 2017 di consegna anticipata al Comune di Muro Lucano (Potenza) delle viabilità secondarie, che di seguito si riportano, realizzate nell'ambito dei lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina in località Nerico - 3° lotto 1° stralcio - progetto n. 39/60/COM/6057/03-01: viabilità secondarie denominate in progetto «Cavalcavia km 26+983» - «Cavalcavia km 22+498» - «Collegamento comunale con la s.p. 381» a ripristino della continuità di viabilità comunali esistenti che interferivano con l'asse principale e viabilità comunale al km 20 in Località Raicelle.

La consegna anticipata diverrà definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori.

17A08335



Approvazione della consegna anticipata al Comune di Castelgrande della viabilità secondaria realizzata nell'ambito della «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina», di cui al progetto n. 39/60/COM/6057/02 – 2° lotto.

Con decreto n. 1728 del 23 ottobre 2017 del Commissario *ad acta*, ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stato approvato il verbale sottoscritto in data 11 ottobre 2017 di consegna anticipata al Comune di Castelgrande (Potenza) della viabilità secondaria, che di seguito si riporta, realizzata nell'ambito dei lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina in località Nerico - 2° lotto - progetto n. 39/60/COM/6057/02: tratto tra le progr. km 13+000 e km 13+400.

La consegna anticipata diverrà definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori.

17A08336

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano e nel Comune di Castelgrande nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1730 del 3 novembre 2017 del Commissario *ad acta*, ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili:

siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza) foglio n. 52, particelle n. 623 ex 419 di mq 79, n. 622 ex 419 di mq 1.035 e n. 183 di mq 360 - indennità liquidata € 20.473,56 - ditta Cella Pasquale e Pagliuca Gerardina;

siti nel Comune di Castelgrande (Potenza) foglio n. 20, particelle n. 423 ex 79 di mq 2.720, n. 435 ex 296 di mq 2.687, n. 427 ex 107 di mq 2.919, n. 426 ex 107 di mq 7, n. 109 di mq 3.382, n. 110 di mq 1.772; foglio 31 particella n. 974 ex 144 di mq 471 - indennità liquidata € 28.186,785 - ditta Federici Vito.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areatecnica S.r.l. su incarico dell'ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

17A08337

Approvazione della consegna anticipata al Comune di Castelgrande della viabilità secondaria realizzata nell'ambito della «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina», di cui al progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1727 del 23 ottobre 2017 del Commissario *ad acta*, ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stato approvato il verbale sottoscritto in data 10 ottobre 2017 di consegna anticipata al Comune di Castelgrande (Potenza) delle viabilità secondarie, che di seguito si riportano, realizzate nell'ambito dei lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina in località Nerico - 3° lotto 1° stralcio - Progetto n. 39/60/COM/6057/03-01: viabilità secondaria denominata in progetto «Strada comunale sx» che riguarda in sostanza il Viadotto Viva e il raccordo stradale tra tale opera e la rotatoria dello Svincolo di Castelgrande (Potenza).

La consegna anticipata diverrà definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori.

17A08338

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili, siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1719 del 2 ottobre 2017 del Commissario *ad acta*, ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con LA S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza):

foglio n. 29, particelle n. 819 ex 32 di mq 60 e n. 820 ex 32 di mq 100 - indennità liquidata € 280,06 - ditta Troiano Angela;

foglio n. 29, particella n. 832 ex 449 di mq 160 - indennità liquidata € 401,35 - ditta Tummillio Vito;

foglio n. 29, particelle n. 824 ex 40 di mq 500, n. 835 ex 456 di mq 252 e n. 829 ex 447 di mq 115 - indennità liquidata € 4.464,78 - ditta Tummillio Pasquale;

foglio n. 29, particella n. 817 ex 30 di mq 2.830 - indennità liquidata € 4.456,35 - ditta Cristiano Angela;

foglio n. 29, particella n. 822 ex 334 di mq 96 - indennità liquidata € 151,17 - ditta Angelicchio Angelina;

foglio n. 29, particella n. 838 ex 542 di mq 1.000 - indennità liquidata € 5.438,77 - ditta Tummillio Gerardo.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Pasquale Lucio Antonio Bologna su incarico dell'ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

17A08339

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-291) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

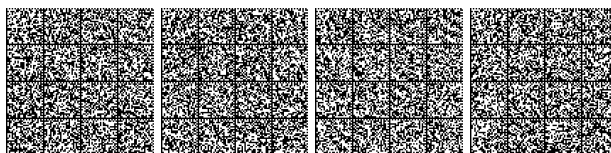
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 1 2 1 4 *

€ 1,00

